

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17/03/2017 N. 216

**OPCM 3519/2006. Aggiornamento classificazione sismica del territorio
della Regione Liguria pag. 9**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/03/2017 N. 232

**Approvazione ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
REGIONE LIGURIA E REGIONE PIEMONTE MICOLOGI DM 686/96 pag. 20**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/03/2017 N. 239

**L.R. 38/1998. Progetto di ampliamento di discarica di inerti in località
Case Scofferi in Comune di San Bartolomeo al mare (IM). Proponente:
Ecododici s.r.l. Modifica parziale delle prescrizioni pag. 27**

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIO- NERIA 21/03/2017 N. 59

**Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato
al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi
dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 97.830,16 (13° Provvedimento) . . . pag. 27**

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 60

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 13.000,00 (14° Provvedimento) . . . pag. 29

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 61

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 20.000,00 (15° Provvedimento) . . . pag. 31

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 62

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 46.407,00 (5° Provvedimento) . . . pag. 33

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 63

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 3.000,00 (6° Provvedimento) . . . pag. 36

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/03/2017 N. 70

Variazioni compensative nell'ambito della medesima categoria al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 3.600,00 (1° Provvedimento) . . . pag. 39

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/03/2017 N. 71

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 645.000,00 (16° Provvedimento) . . . pag. 41

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/03/2017 N. 72

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 10.000,00 (17° Provvedimento) . . . pag. 43

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/03/2017 N. 73

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 203.000,00 (7° Provvedimento) pag. 45

DECRETO DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 1300

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 9.696.763,93 (7° provvedimento) pag. 47

DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 03/03/2017 N. 1305

Attuazione del PSR 2014-2020: apertura termini e aggiornamento delle procedure di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni quinquennali assunti nel 2016 sulle misure 10.1 e 11 pag. 50

DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 21/03/2017 N. 1306

D.G.R. n. 7212016. Prestatori di servizio - Riconoscimento di idoneità e iscrizione nell'elenco regionale dei prestatori di servizio di COLDIRETTI LA SPEZIA pag. 59

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 17/03/2017 N. 1313

GAA004311 Nulla Osta Accesso Alveo. Movimentazione del materiale litoide e riprofilatura delle sponde. Torr: RIO CHIAPPA Loc.: Via Rio Torbido. Comune: Genova Rich.: Comune di Genova pag. 61

DECRETO DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 17/03/2017 N. 1317

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 76.000,00 (5° provvedimento) pag. 63

DECRETO DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 17/03/2017 N. 1318

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 3.150,00 (6° provvedimento) pag. 66

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 17/03/2017 N. 1381

SVC1700010 Rio Carpaneo-Lusignano-Albenga. Autorizzazione idraulica per opere di adeguamento idraulico scarichi acque piovane da area ad uso pubblico oggetto di concessione in sanatoria (istanza 1). Soggetto autorizzato: Immobiliare Gallinara srl pag. 69

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 16/03/2017 N. 1382

SV - Rio Carpaneo-Lusignano Albenga. Autorizzazione idraulica per adeguamento idraulico manufatti vari a servizio proprietà private oggetto di concessione in sanatoria (istanza 2). Soggetto autorizzato: Immobiliare Gallinara S.r.l. - SVC1700009 pag. 72

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 23/03/2017 N. 1389

IM - Concessione derivazione acqua dal T. Impero in Comune di Imperia - Approvazione disciplinare (pratica n. 294). Ditta: Trincheri Angelo pag. 77

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 23/03/2017 N. 1390

IM - Concessione derivazione acqua dal T. San Romolo in Comune di Sanremo ad uso domestico non potabile ed irriguo (pratica n.3350). Rinnovo in capo alla Sig.ra Grosso Emma pag. 78

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 23/03/2017 N. 1391

Im - Derivazione acqua dal T. Impero ad uso irriguo in Comune di Pontedassio. Approvazione disciplinare di concessione a favore di Pastorello Maria - Acquarone Giovanna - Amadeo Giuseppe pag. 79

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 20/03/2017 N. 1392

GAA004316 Nulla Osta Accesso Alveo: "per la demolizione di due edifici industriali sulla tombinatura" Torr.: T. Marotta Loc.: Multedo (complesso ex Fonderie ANSALDO-FOSSATI) Comune: Genova Rich.: TALEA SpA pag. 80

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 14/03/2017 N. 1397

SV - Variante non sostanziale a concessione derivazione uso igienico-assimilati ed irriguo dal Rio Ferranietta in Frazione Ferrania - Comune di Cairo M. rinnovata con Decreto 3295/2015 - Rich.: Rossotti Fulvio, Rapetti Valter Leonardo, Avellino M. pag. 83

DECRETO DIRIGENTE SETTORE ISPettorato AGRARIO REGIONALE 28/03/2017 N. 1398

Art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 29/06/1999. Proroga del periodo di esecuzione dei tagli nei boschi cedui situati ad altitudine inferiore a 800 metri s.l.m.. Anno 2017 pag. 84

DECRETO DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 27/03/2017 N. 1401 Conferimento di incarico in house a Liguria Ricerche, per attività di consulenza nello sviluppo e nella gestione dell'Osservatorio Regionale e Interregionale dei carburanti di cui alla L.R. n. 1/2007 e s.m.i. - Importo di spesa euro 40.000,00 pag. 85

DECRETO DIRIGENTE FITOSANITARIO REGIONALE 22/03/2017 N. 1405

Secondo aggiornamento del "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*)" pag. 87

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 27/03/2017 N. 1408

SPA12906 - Asportazione delle barre fluviali tramite l'esecuzione di ripristino dei fondali del Fiume Magra necessari alla riattivazione degli accessi agli specchi acquei in concessione; Cantieri Bocca di Magra di Lo Piccolo Gaspare & C. snc pag. 101

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 27/03/2017 N. 1409

SPA 12907 - Asportazione delle barre fluviali tramite l'esecuzione di ripristino dei fondali del Fiume Magra necessari alla riattivazione degli accessi agli specchi acquei in concessione. Cantiere Navale Bocca di Magra SAS di Varg srl & C. pag. 102

DECRETO DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 22/03/2017 N. 1413

Proroga della partecipazione del CEA "Labter Parco di Portofino" al Sistema Regionale di Educazione Ambientale di cui all'art. 37 della l.r. 20/06 e ss.mm. e ii. pag. 104

**DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA
21/03/2017 N. 1433**

GENO02468 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per costruzione tratto di muro d'argine sottostante la Via pedonale Giordani in fregio al Torr. Sori in Comune di Sori (GE) pag. 105

**DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA
20/03/2017 N. 1434**

GE-NO02666 (CI02278) Nulla Osta Accesso Alveo: "Rifacimento soletta della tombinatura scatolare mediante sostituzione con grigliato in acciaio" Torr.: Fosso Magistrato loc.: S.M. Ligure Comune: S. Margherita Ligure rich.: Manzi Paolo pag. 107

**DECRETO DIRIGENTE SETTAORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA
20/03/2017 N. 1435**

GE-AA04310 Nulla Osta Accesso Alveo. Pulizia verde infestante e arbusti, potatura alberi Torr: Torbella. Loc: Rivarolo. Comune: Genova Rich: Amm.ne Condomini Via Vezzani 44A pag. 111

**DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA
22/03/2017 N. 1436**

GE-NO02618 Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per lavori in somma urgenza su un rio senza nome relativi agli eventi alluvionali del 10 e 11 novembre 2014 in Comune di Cogorno (GE) - Richiedente: Comune di Cogorno pag. 113

**DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA
20/03/2017 N. 1437**

GNO02660 - Rete idrica - Nulla osta accesso alveo per i lavori di estensione dell'adduttrice "Vale Scrivia" Torr.: T. Scrivia (3v); Rio Santo Stefano; rio senza nome loc.: Casella; Comune: Casella. Rich.: Mediterranea delle Acque SpA pag. 114

**DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA
20/03/2017 N. 1438**

GE-NO02667 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per la posa di una condotta idrica attraversante 4 rii in via Arnaldi nel Comune di Uscio (GE) - Rich.: Mediterranea delle Acqua S.p.A. pag. 117

DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 24/03/2017 N. 1441

Attuazione della DGR n. 721/2016: riconoscimento Prestatori di servizi. Charta (servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l.) pag. 118

DECRETO DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA ALLE FASCE DEBOLI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 23/03/2017 N. 1448

Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce deboli, politiche sociali e famiglia - Settore del 23/03/2017 n. 1448 Cancellazione dell'Associazione "The International School in Genoa", con sede in Genova, dal Registro regionale del Terzo Settore sezione delle associazioni di promozione sociale (art. 18 l.r. 42/2012). pag. 121

DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 21/03/2017 N. 1453

Modifica della composizione del Comitato Tecnico di Liguria Gourmet, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e Sistema Camerale, di cui alla DGR n. 1163/2014 pag. 121

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 27/03/2017 N. 1482

GNO02413 - Nulla Osta Idraulico in sanatoria R.D.523/1904 relativo a interventi di presidio arginature del Torr: Sturla Loc.: Isola di Vignolo e Prati Comune: Mezzanego Rich.: Comune di Mezzanego pag. 123

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 27/03/2017 N. 1483

GNO02617 - Autorizzazione Idraulica ex R.D. 523/1904 Art. 98 in sanatoria per ripristino di tratto di difesa spondale a seguito di ordinanza sindacale in loc. Via Parma 190 - Chiavari, in sponda destra del Torr. Entella - Rich.: Pieri Giampiero pag. 124

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA - 27/03/2017 N. 1488

GAC00927 L.64/1974 - Opere in abitato da consolidare. "Posa di collettore fognario e relative opere accessorie in corrispondenza della viabilità denominata Via Cà Rasori, Comune di Sant'Olcese." Benef.: Mediterranea delle Acque S.p.A. pag. 125

DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 27/03/2017 N. 1497

Correzione di meri errori materiali contenuti nel decreto del Dirigente del 14 marzo 2017, n. 1121 pag. 126

DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 27/03/2017 N. 1498

D.G.R. n. 7212016. Prestatori di servizio - Riconoscimento di idoneità e iscrizione nell'elenco regionale dei prestatori di servizio di Unione Provinciale Agricoltori di La Spezia pag. 128

DIPARTIMENTO TERRITORIO - SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA

Ditta: Guardone Marisa e altri (pratica n. 31/2015). Domanda di concessione di derivazione d'acqua pag. 130

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17/03/2017 N. 216**OPCM 3519/2006. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9. recante “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio” e, in particolare, l’art. 17 c.1) che attribuisce alla Regione il compito di redigere le mappe di rischio regionale riguardanti anche il rischio sismico che sono approvate dalla Giunta Regionale;
- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 Marzo 2003 ad oggetto “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- l’O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”;
- il D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, in particolare l’allegato A “Pericolosità sismica” che indica come eventuali differenti pericolosità sismiche sono approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria effettuata dal Dipartimento per la Protezione Civile, al fine di valutarne l’attendibilità scientifica e l’idoneità applicativa in relazione ai criteri di verifica adottati nelle NTC;
- la D.G.R. n. 1362 del 19/11/2010 ad oggetto “D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”;

PREMESSO che:

- l’Allegato 1 dell’O.P.C.M. 3274/03 contiene i criteri per l’individuazione delle zone sismiche e rimanda la loro applicazione alla predisposizione di una mappa di pericolosità di riferimento a scala nazionale e, in mancanza di essa, dispone dei criteri di prima applicazione;
- la mappa di pericolosità di riferimento è stata predisposta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 2004 e che la stessa è stata adottata con l’O.P.C.M. n.3519 del 28 aprile 2006 con l’aggiornamento dei criteri generali di classificazione sismica;
- l’Amministrazione regionale con D.G.R. 530/03 ha approvato una prima classificazione sismica dei comuni della Regione Liguria, sulla base dei criteri di prima applicazione contenuti nell’allegato 1 dell’O.P.C.M. 3274/03 e con successivi atti di Giunta, di cui alle DGR 1308/2008 e DGR 1362/2010, ha provveduto a modificare ed aggiornare la classificazione sismica del territorio regionale sulla base di approfondimenti e studi successivi;
- l’attuale classificazione sismica di cui alla DGR nr. 1362 del 19/11/2010 comporta la suddivisione del territorio ligure in due classi di pericolosità principali, la zona 3 (bassa pericolosità) e la zona 4 (molto bassa pericolosità) ed una sottozona relativa alla classe 3 (zona 3S = bassa pericolosità);

PRESO ATTO che negli anni successivi alla definizione della mappatura di pericolosità sismica della Regione, il territorio nazionale, con particolare riferimento all’Appennino settentrionale in zone prossime al territorio regionale, è stato interessato da diversi eventi sismici anche di magnitudo significativa, che hanno condotto la comunità scientifica ad una riconsiderazione del quadro di sismicità generale, all’aggiornamento dei cataloghi sismici ed alla revisione dei modelli di attenuazione del moto del suolo;

RICHIAMATO, altresì, che:

- la Regione Liguria con D.D. n. 5169 del 20.12.2013 ha stipulato una convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) dell'Università degli Studi di Genova con lo scopo, tra l'altro, di verificare in ambito locale la pericolosità sismica alla luce delle novità sopraggiunte e per addivenire ad una revisione delle zone sismiche ai fini della formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone nel rispetto dei criteri enunciati nell'allegato 1.A dell'O.P.C.M. 3519/2006;
- la Regione Liguria con Delibera di Giunta nr. 287 del 13.03.2015 ha adottato ai fini dell'invio al Consiglio Superiore dei LL.PP. e per acquisire il previsto parere, ai sensi della lettera d) dell'Allegato 1.A dell'OPCM 3519 del 28.04.2006, la proposta di nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria realizzata sulla base degli studi svolti dal DISTAV dell'UniGe;

CONSIDERATO che:

- i risultati dello studio commissionato al DISTAV dell'Università di Genova, relativo all'analisi della pericolosità sismica regionale, sono rappresentati attraverso mappe di pericolosità sismica, espresse in termini di PGA su roccia per i periodi di ritorno di 475 anni (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) e 975 anni (probabilità di eccedenza del 5% in 50 anni), corrispondenti rispettivamente allo Stato Limite della Vita (SLV) e Stato Limite del Collasso (SLC). In termini generali i valori dell'accelerazione massima del suolo (ag), risultano modificati rispetto a quanto ottenuto nell'ambito della precedente mappatura regionale ottenendo, così, uno scenario diverso da quanto in precedenza predisposto a livello con una distribuzione di valori più rispondente alle reali condizioni sismogenetiche locali, e quella del levante ligure, ove risultano condizioni lievemente meno severe;
- dal suddetto studio risulta una diversa classificazione sismica (Allegato 1), riferita ai valori medi di PGA, per un periodo di ritorno di 475 anni espressi in termini di massima componente orizzontale, che comporta il passaggio della suddivisione del territorio ligure dalle attuali due classi di pericolosità (zona 3 = bassa pericolosità; zona 4 = molto bassa pericolosità) a tre classi (zona 2 = media, zona 3 = bassa pericolosità; zona 4 = molto bassa pericolosità), riprendendo seppur con una distribuzione territoriale diversa lo scenario di pericolosità inizialmente proposto dalla mappatura nazionale dell'INGV;
- nel dettaglio della classificazione proposta, a ciascun Comune è stata attribuita la classe di competenza in funzione del valore massimo di ag calcolato all'interno del territorio comunale, considerando i valori medi di PGA per un periodo di ritorno di 475 anni (di cui all'Allegato 1 bis /a), valutando anche la distribuzione dei valori di PGA per un periodo di ritorno di 475 anni ottenuti dalle curve di pericolosità corrispondenti al 84mo percentile (di cui all'Allegato 1 bis /b);
- la classificazione così come rivista ha ricevuto il previsto parere di conformità ai criteri dell'OPCM 3519/2009 per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, reso dal Consiglio Superiore dei LL.PP, con voto n.60/2016, nella seduta del 15.12.2016 dell'Assemblea Generale;

RITENUTO pertanto alla luce delle argomentazioni sopra svolte di:

- approvare, ai sensi dell'art.17, c.1 della l.r. 9/2000, l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituisce la classificazione sismica disposta con la D.G.R. n. 1362 del 19/11/2010 e che si compone di:
 - i) Allegato 1 - Mappa di zonizzazione sismica del territorio della Regione Liguria,
 - ii) Allegato 2 - Elenco dei Comuni sismici,
- disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo

DELIBERA

per i motivi individuati in premessa di:

- approvare, ai sensi dell'art.17, c.1 della l.r. 9/2000, l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituisce la classificazione sismica disposta con la D.G.R. n. 1362 del 19/11/2010 e che si compone di:
 - i) Allegato 1 - Mappa di zonizzazione sismica del territorio della Regione Liguria,
 - ii) Allegato 2 - Elenco dei Comuni sismici,
- disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- disporre che l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul BURL.


Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1

O.P.C.M. 3519/2006: Mappatura zonizzazione sismica del territorio della Regione Liguria



ALLEGATO 2

ZONA 2 Pga = 0,25 g			
n° progress.	nr. ID del Comune su mappa	Provincia	Comune
1	6	IMPERIA	BADALUCCO
2	14	IMPERIA	CASTELLARO
3	16	IMPERIA	CERIANA
4	17	IMPERIA	CERVO
5	19	IMPERIA	CHIUSANICO
6	20	IMPERIA	CHIUSAVECCHIA
7	21	IMPERIA	CIPRESSA
8	22	IMPERIA	CIVEZZA
9	24	IMPERIA	COSTARAINERA
10	25	IMPERIA	DIANO ARENTINO
11	26	IMPERIA	DIANO CASTELLO
12	27	IMPERIA	DIANO MARINA
13	28	IMPERIA	DIANO SAN PIETRO
14	30	IMPERIA	DOLCEDO
15	31	IMPERIA	IMPERIA
16	33	IMPERIA	LUCINASCO
17	36	IMPERIA	MONTALTO LIGURE
18	41	IMPERIA	PIETRABRUNA
19	44	IMPERIA	POMPEIANA
20	45	IMPERIA	PONTEDASSIO
21	47	IMPERIA	PRELA'
22	50	IMPERIA	RIVA LIGURE
23	52	IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE
24	54	IMPERIA	SAN LORENZO AL MARE
25	55	IMPERIA	SANREMO
26	56	IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE
27	59	IMPERIA	TAGGIA
28	60	IMPERIA	TERZORIO
29	64	IMPERIA	VASIA
30	67	IMPERIA	VILLA FARALDI
31	4	LA SPEZIA	BOLANO
32	8	LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO
33	25	LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA
34	27	LA SPEZIA	SARZANA
35	28	LA SPEZIA	SESTA GODANO
36	29	LA SPEZIA	VARESE LIGURE

ZONA 2 Pga = 0,25 g			
n° progress.	nr. ID del Comune su mappa	Provincia	Comune
37	32	LA SPEZIA	ZIGNAGO
38	1	SAVONA	ALASSIO
39	6	SAVONA	ANDORA
40	33	SAVONA	LAIGUEGLIA
41	59	SAVONA	STELLANELLO

ZONA 3 Pga = 0,15 g			
n° progress.	nr. ID del Comune su mappa	Provincia	Comune
1	2	GENOVA	AVEGNO
2	3	GENOVA	BARGAGLI
3	4	GENOVA	BOGLIASCO
4	5	GENOVA	BORZONASCA
5	6	GENOVA	BUSALLA
6	7	GENOVA	CAMOGLI
7	8	GENOVA	CAMPO LIGURE
8	9	GENOVA	CAMPOMORONE
9	10	GENOVA	CARASCO
10	11	GENOVA	CASARZA LIGURE
11	12	GENOVA	CASELLA
12	13	GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE
13	14	GENOVA	CERANESI
14	15	GENOVA	CHIAVARI
15	16	GENOVA	CICAGNA
16	18	GENOVA	COGORNO
17	19	GENOVA	COREGLIA LIGURE
18	20	GENOVA	CROCEFIESCHI
19	21	GENOVA	DAVAGNA
20	22	GENOVA	FASCIA
21	23	GENOVA	FAVALE DI MALVARO
22	24	GENOVA	FONTANIGORDA
23	25	GENOVA	GENOVA
24	26	GENOVA	GORRETO
25	27	GENOVA	ISOLA DEL CANTONE
26	28	GENOVA	LAVAGNA

ZONA 3 Pga = 0,15 g			
n° progress.	nr. ID del Comune su mappa	Provincia	Comune
27	29	GENOVA	LEIVI
28	30	GENOVA	LORSICA
29	31	GENOVA	LUMARZO
30	32	GENOVA	MASONE
31	33	GENOVA	MELE
32	34	GENOVA	MEZZANEGO
33	35	GENOVA	MIGNANEGO
34	36	GENOVA	MOCONESI
35	37	GENOVA	MONEGLIA
36	38	GENOVA	MONTEBRUNO
37	39	GENOVA	MONTOGGIO
38	40	GENOVA	NE
39	41	GENOVA	NEIRONE
40	42	GENOVA	ORERO
41	43	GENOVA	PIEVE LIGURE
42	44	GENOVA	PORTOFINO
43	45	GENOVA	PROPATA
44	46	GENOVA	RAPALLO
45	47	GENOVA	RECCO
46	48	GENOVA	REZZOAGLIO
47	49	GENOVA	RONCO SCRIVIA
48	50	GENOVA	RONDANINA
49	51	GENOVA	ROSSIGLIONE
50	52	GENOVA	ROVEGNO
51	53	GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI
52	54	GENOVA	SANTA MARGHERITA LIGURE
53	56	GENOVA	SANTO STEFANO D'AVETO
54	55	GENOVA	SANT'OLCESE
55	57	GENOVA	SAVIGNONE
56	58	GENOVA	SERRA RICCO'
57	59	GENOVA	SESTRI LEVANTE
58	60	GENOVA	SORI
59	62	GENOVA	TORRIGLIA
60	63	GENOVA	TRIBOGNA
61	64	GENOVA	USCIO
62	65	GENOVA	VALBREVENNA
63	66	GENOVA	VOBBIA

ZONA 3 Pga = 0,15 g			
n° progress.	nr. ID del Comune su mappa	Provincia	Comune
64	67	GENOVA	ZOAGLI
65	1	IMPERIA	AIOLE
66	2	IMPERIA	APRICALE
67	3	IMPERIA	AQUILA DI ARROSCIA
68	4	IMPERIA	ARMO
69	5	IMPERIA	AURIGO
70	7	IMPERIA	BAIARDO
71	8	IMPERIA	BORDIGHERA
72	9	IMPERIA	BORGHETTO D'ARROSCIA
73	10	IMPERIA	BORGOMARO
74	11	IMPERIA	CAMPOROSSO
75	12	IMPERIA	CARAVONICA
76	13	IMPERIA	CARPASIO
77	15	IMPERIA	CASTEL VITTORIO
78	18	IMPERIA	CESIO
79	23	IMPERIA	COSIO DI ARROSCIA
80	29	IMPERIA	DOLCEACQUA
81	32	IMPERIA	ISOLABONA
82	34	IMPERIA	MENDATICA
83	35	IMPERIA	MOLINI DI TRIORA
84	37	IMPERIA	MONTEGROSSO PIAN LATTE
85	38	IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE
86	39	IMPERIA	OSPEDALETTI
87	40	IMPERIA	PERINALDO
88	42	IMPERIA	PIEVE DI TECO
89	43	IMPERIA	PIGNA
90	46	IMPERIA	PORNASSIO
91	48	IMPERIA	RANZO
92	49	IMPERIA	REZZO
93	51	IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA
94	53	IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA
95	57	IMPERIA	SEBORGIA
96	58	IMPERIA	SOLDANO
97	61	IMPERIA	TRIORA
98	62	IMPERIA	VALLEBONA
99	63	IMPERIA	VALLECROSCIA
100	65	IMPERIA	VENTIMIGLIA

ZONA 3 Pga = 0,15 g			
n° progress.	nr. ID del Comune su mappa	Provincia	Comune
101	66	IMPERIA	VESSALICO
102	1	LA SPEZIA	AMEGLIA
103	2	LA SPEZIA	ARCOLA
104	3	LA SPEZIA	BEVERINO
105	5	LA SPEZIA	BONASSOLA
106	6	LA SPEZIA	BORGHETTO DI VARA
107	7	LA SPEZIA	BRUGNATO
108	9	LA SPEZIA	CARRO
109	10	LA SPEZIA	CARRODANO
110	11	LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA
111	12	LA SPEZIA	DEIVA MARINA
112	13	LA SPEZIA	FOLLO
113	14	LA SPEZIA	FRAMURA
114	15	LA SPEZIA	LA SPEZIA
115	16	LA SPEZIA	LERICI
116	17	LA SPEZIA	LEVANTO
117	18	LA SPEZIA	MAISSANA
118	19	LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE
119	20	LA SPEZIA	ORTONOVO
120	21	LA SPEZIA	PIGNONE
121	22	LA SPEZIA	PORTOVENERE
122	23	LA SPEZIA	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA
123	24	LA SPEZIA	RIOMAGGIORE
124	26	LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA
125	30	LA SPEZIA	VERNAZZA
126	31	LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE
127	2	SAVONA	ALBENGA
128	5	SAVONA	ALTARE
129	7	SAVONA	ARNASCO
130	8	SAVONA	BALESTRINO
131	9	SAVONA	BARDINETO
132	10	SAVONA	BERGEGGI
133	11	SAVONA	BOISSANO
134	12	SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO
135	13	SAVONA	BORGIO VEREZZI
136	14	SAVONA	BORMIDA
137	16	SAVONA	CALICE LIGURE

ZONA 3 Pga = 0,15 g			
n° progress.	nr. ID del Comune su mappa	Provincia	Comune
138	17	SAVONA	CALIZZANO
139	19	SAVONA	CASANOVA LERRONE
140	20	SAVONA	CASTELBIANCO
141	21	SAVONA	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA
142	24	SAVONA	CERIALE
143	25	SAVONA	CISANO SUL NEVA
144	28	SAVONA	ERLI
145	29	SAVONA	FINALE LIGURE
146	30	SAVONA	GARLENDIA
147	31	SAVONA	GIUSTENICE
148	34	SAVONA	LOANO
149	35	SAVONA	MAGLIOLO
150	36	SAVONA	MALLARE
151	37	SAVONA	MASSIMINO
152	40	SAVONA	MURIALDO
153	41	SAVONA	NASINO
154	42	SAVONA	NOLI
155	43	SAVONA	ONZO
156	44	SAVONA	ORCO FEGLINO
157	45	SAVONA	ORTOVERO
158	46	SAVONA	OSIGLIA
159	47	SAVONA	PALLARE
160	49	SAVONA	PIETRA LIGURE
161	52	SAVONA	QUILIANO
162	53	SAVONA	RIALTO
163	56	SAVONA	SAVONA
164	57	SAVONA	SPOTORNO
165	60	SAVONA	TESTICO
166	61	SAVONA	TOIRANO
167	62	SAVONA	TOVO SAN GIACOMO
168	64	SAVONA	VADO LIGURE
169	66	SAVONA	VENDONE
170	67	SAVONA	VEZZI PORTIO
171	68	SAVONA	VILLANOVA D'ALBENGA
172	69	SAVONA	ZUCCARELLO

ZONA 4 Pga = 0,05 g			
n° progress.	nr. ID del Comune su mappa	Provincia	Comune
1	1	GENOVA	ARENZANO
2	17	GENOVA	COGOLETO
3	61	GENOVA	TIGLIETO
4	4	SAVONA	ALBISOLA SUPERIORE
5	3	SAVONA	ALBISSOLA MARINA
6	15	SAVONA	CAIRO MONTENOTTE
7	18	SAVONA	CARCARE
8	22	SAVONA	CELLE LIGURE
9	23	SAVONA	CENGIO
10	26	SAVONA	COSSERIA
11	27	SAVONA	DEGO
12	32	SAVONA	GIUSVALLA
13	38	SAVONA	MILLESIMO
14	39	SAVONA	MIOGLIA
15	48	SAVONA	PIANA CRIXIA
16	50	SAVONA	PLODIO
17	51	SAVONA	PONTINVREA
18	54	SAVONA	ROCCA VIGNALE
19	55	SAVONA	SASSELLO
20	58	SAVONA	STELLA
21	63	SAVONA	URBE
22	65	SAVONA	VARAZZE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/03/2017 N. 232**Approvazione Accordo di Collaborazione Scientifica tra Regione Liguria e Regione Piemonte Micologi DM 686/96.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge n. 352 del 23 agosto 1993 concernente “*Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei conservati*” e le s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 14 luglio 1995 concernente “*Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*” e le s.m.i.;

VISTO il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;

VISTO il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 200/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e le s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 definisce i criteri e le modalità per il rilascio dell’attestato di micologo;

VISTA la Legge regionale della Liguria n. 17 del 11 luglio 2014, modificata dalla Legge regionale n° 8 del 18 marzo 2015

VISTA la Determinazione Dirigenziale 6 Agosto 2012 n. 534 della Regione Piemonte che ha approvato gli “*Indirizzi operativi per la gestione del Centro micologico delle ASL e per la disciplina della commercializzazione e vendita dei funghi epigei freschi spontanei da parte dell’OSA*”;

CONSIDERATO che la Regione Liguria con nota PG/2015/55521 del 24/3/2015 ha attivato per il biennio 2015-2016 il primo corso regionale per Micologo affidando a MICAMO SRL, Spin-off dell’Università degli Studi di Genova, la gestione del corso che ha coinvolto docenti sia dell’Università di Genova che dell’Università di Torino, nonché delle ASL sia della Liguria che del Piemonte;

CONSIDERATO che è in atto una proficua collaborazione tra la Regione Liguria, la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Genova, le ASL delle rispettive Regioni e MICAMO per la progettazione di ulteriori percorsi formativi nell’ambito della micologia;

CONSIDERATO che è pertanto nell’interesse di entrambe le Parti avviare l’attuazione di un corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di Micologo (D.M.686/96), anche attraverso l’attivazione

di collaborazioni scientifiche volte all'approfondimento delle conoscenze, allo sviluppo e perfezionamento delle tecniche di diagnosi, ed all'aggiornamento professionale;

VISTA la nota di MICAMO SRL inviata in data 08/02/2017 alle Regioni Piemonte e Liguria con cui ha richiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della l.r. 17/2014 e del D.M. n. 686/1996, art. 3, alla gestione di un corso di formazione transregionale per il conseguimento dell'attestato di micologo, a valere nel biennio 2017-2018;

CONSIDERATO che è nell'interesse di entrambe le Regioni Liguria e Piemonte progettare e sviluppare l'attività formativa oggetto del presente accordo, come risulta dalla nota Prot. 4718/A1409A del 21/02/2017 della Regione Piemonte, in cui viene palesata la disponibilità della Regione Piemonte a promuovere nel biennio 2017/2018 un corso interregionale con la Regione Liguria per la qualificazione da micologo ai sensi del D.M. 686/96, il cui ente organizzatore è MICAMO S.r.l., , dando disponibilità anche all'uso del proprio logo nell'ambito dell'iniziativa.

VISTO lo schema di Accordo tra la Regione Liguria e Regione Piemonte, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede l'avvio di una comune collaborazione scientifica nell'ambito della formazione transregionale dei micologi di cui al D.M.686/96;

CONSIDERATO che la collaborazione per l'organizzazione del Corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di Micologo (D.M.686/96), oggetto del presente accordo, non comporta oneri finanziari a carico delle Regioni Piemonte e Liguria.

RITENUTO di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Liguria e Regione Piemonte, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

SU proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa

- 1) di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Liguria e Regione Piemonte , allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina l'avvio di una comune collaborazione scientifica nell'ambito della formazione transregionale dei micologi D.M.686/96;
- 2) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1, con le modalità previste dall'art.15 c.2 bis L.241/90;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

La Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria, con sede legale in Torino, Corso Regina Margherita 153 bis, P. IVA 02843860012, rappresentata dal Dirigente del Settore Dr. Gianfranco CORGIAT LOIA , di seguito denominata Regione Piemonte

E

La Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali – Settore Prevenzione, sanità pubblica, sicurezza alimentare e sanità animale, con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15, P. IVA 00849050109 rappresentata dal Direttore del Dipartimento Dott. Francesco Quaglia, di seguito denominata Regione Liguria congiuntamente definite le Parti.

PREMESSO

- che la Legge 23 agosto 1993, n. 352, modificata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, rappresenta il quadro nazionale di riferimento per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
- che l'art.3 del DPR n. 376 del 1995 sopra richiamato, recante il “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, consente la vendita al dettaglio dei funghi freschi epigei spontanei previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'ASL mediate l'Ispettorato micologico, secondo le modalità previste dall'Autorità regionale;
- che la legge del 23 agosto 1993 n. 352, integrata dal DPR. 14 luglio 1996 n. 376 ha reso obbligatoria l'istituzione all'interno delle Aziende ASL degli Ispettorati micologici;
- che il Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 definisce i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato di micologo;
- che le linee guida concernenti l'organizzazione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) emanate con D.M. 16/10/1998 prevedono che all'interno dell'Area funzionale di Igiene degli alimenti e della nutrizione sia organizzato, in linea con le normative specifiche sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, un Centro di Controllo Micologico (o Ispettorato Micologico) operativo nel campo della prevenzione delle intossicazioni da funghi;
- che l'obiettivo fondamentale della normativa nazionale e comunitaria sull'igiene alimentare è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e che i controlli utili ad assicurare tali garanzie sulla specifica categoria dei funghi, data la loro rapida deteriorabilità, devono essere certificati in tempo celere;
- che il controllo sanitario dei funghi epigei freschi, secchi e comunque conservati riveste un ruolo sempre più importante in seguito al notevole incremento del volume commerciale ed al conseguente consumo di questo prodotto;
- che con Determinazione Dirigenziale 6 Agosto 2012 n. 534 la Regione Piemonte ha approvato gli “Indirizzi operativi per la gestione del Centro micologico delle ASL e per la disciplina della commercializzazione e vendita dei funghi epigei freschi spontanei da parte dell'OSA”;
- che con Legge Regionale n. 17/2014 e ss.mm.ii. la Regione Liguria ha disciplinato la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei;
- che il personale ASL addetto allo svolgimento delle funzioni di cui alla normativa specifica di riferimento deve essere in possesso dell'attestato di micologo di cui al D.M. 29/11/96 n° 686;
- che la Regione Liguria con nota PG/2015/55521 del 24/3/2015 ha attivato per il biennio 2015-2016 il primo corso regionale per Micologo affidando a MICAMO, Spin-off dell'Università degli Studi di Genova, la gestione del corso che ha coinvolto docenti sia dell'Università di Genova che dell'Università di Torino, nonché delle ASL sia della Liguria che del Piemonte;
- che è in atto una proficua collaborazione tra la Regione Liguria, la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Genova, le ASL delle rispettive

- Regioni e MICAMO per la progettazione di ulteriori percorsi formativi nell'ambito della micologia;
- che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria Valle D' Aosta ha recentemente attivato percorsi diagnostici specifici per la determinazione delle specie fungine a supporto delle determinazioni di secondo livello effettuate dalle ASL presenti sul territorio delle due regioni;
 - che è pertanto nell'interesse di entrambe le Parti avviare l'attuazione di un corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di Micologo (D.M.686/96), anche attraverso l'attivazione di collaborazioni scientifiche volte all'approfondimento delle conoscenze, allo sviluppo e perfezionamento delle tecniche di diagnosi, ed all'aggiornamento professionale;
 - che è nell'interesse di entrambe le Parti progettare e sviluppare l'attività formativa oggetto della presente convenzione, avvalendosi della collaborazione dell'Università degli Studi di Genova (UNIGE), anche attraverso la propria spin-off MICAMO, dell'Università degli Studi di Torino (UNITO), degli esperti di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle D'Aosta e dei referenti esperti micologi delle ASL delle rispettive regioni;
 - che la collaborazione per l'organizzazione del Corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di Micologo (D.M.686/96), oggetto del presente accordo, non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2

Scopo del presente accordo è instaurare un rapporto di collaborazione interregionale per la realizzazione di un Corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di Micologo (D.M.686/96). L'attività formativa potrà essere elaborata e gestita anche mediante l'utilizzo delle risorse e delle competenze scientifiche messe a disposizione dell'Università degli Studi di Genova (UNIGE), dell'Università degli Studi di Torino (UNITO), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - ed eventualmente di altri gruppi di ricerca impegnati nel settore della diagnostica in campo ambientale e alimentare;

ARTICOLO 3

Le Parti potranno, qualora lo ritengano necessario ai fini della migliore gestione dell'attività formativa, autorizzare enti pubblici o privati ai fini dell'organizzazione del corso di cui al presente accordo, così come espressamente previsto dall'art.3 comma 2 del DM 686/96. Gli enti pubblici o privati che intendono organizzare corsi di formazione per micologo interregionali presentano, per l'approvazione, ad entrambe le regioni la richiesta della gestione del corso. Tali enti di formazione devono essere in possesso dei requisiti richiesti ai soggetti formatori nella Regione in cui ha sede il corso.

Le materie oggetto del corso dovranno essere almeno quelle riportate nell'allegato A del DM 686/96.

La Regione ove ha sede l'Ente gestore, acquisita la dimostrazione di interesse dall'altra Regione, rilascia l'eventuale autorizzazione alla gestione del corso interregionale.

Gli enti pubblici o privati a cui sarà affidata l'organizzazione del corso, dovranno comunque presentare alle Parti, al termine del corso, una relazione sull'attività svolta, corredata da un elenco dei candidati che hanno superato l'esame finale del corso, nonché dalla dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B del DM 686/96, debitamente compilato in ogni sua parte.

Il progetto didattico dovrà prevedere un numero minimo di 120 ore a carattere pratico, finalizzate alla determinazione dei funghi epigei spontanei freschi, da svolgersi una parte in Piemonte e una parte in Liguria.

I corsi interregionali gestiti da enti pubblici o privati sono soggetti alla verifica e al controllo di entrambe le regioni secondo le modalità stabilite nei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 4

Entrambe le regioni con l'affidamento della gestione del corso concedono l'uso dei loghi per la pubblicizzazione del percorso formativo.

ARTICOLO 5

La commissione esaminatrice per l'esame finale è nominata dalle Parti congiuntamente e sarà composta come previsto dall' art. 5 del DM 686/96. La commissione esaminatrice per l'esame finale è nominata dalla Regione dove ha sede l'Ente Gestore (denominata "Regione territorialmente competente"), ed è composta da:

- a) un rappresentante della Regione territorialmente competente, con qualifica di dirigente o di funzionario, con funzioni di presidente;
- b) un responsabile del dipartimento di prevenzione della ASL o suo delegato, della Regione territorialmente competente;
- c) un esperto micologo designato dalla ASL dell'altra Regione;
- d) un docente del corso designato dall'Ente gestore del corso;
- e) un rappresentante del Ministero della Sanità o dell'Istituto Superiore di Sanità designato dal Ministero della Salute.

Svolge le funzioni di segretario un rappresentante dell'altra Regione, con qualifica di dirigente o di funzionario, che può delegare un dipendente dell'ente organizzatore del corso.

ARTICOLO 6

Entrambe le Regioni tengono un Registro nel quale sono annotati in ordine numerico progressivo i nomi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo.

Ogni regione inserirà in elenco i candidati residenti sul proprio territorio, mentre la Regione ove ha sede l'Ente gestore, inserisce in elenco anche i nomi dei candidati che non risiedono in nessuna delle due regioni.

Le Regioni comunicano i nomi, unitamente agli estremi della registrazione, al Ministero della Sanità che provvede all'iscrizione nel Registro Nazionale.

ARTICOLO 7

Gli ambiti territoriali oggetto delle attività del presente Accordo fanno riferimento all'intero territorio delle due Regioni.

ARTICOLO 8

Ai fini delle attività di cui sopra, le Parti potranno scambiarsi atti ed informazioni confidenziali (in forma scritta, orale, elettronica e telematica ecc).

Le Parti si impegnano ad esaminare e trattare con la massima riservatezza la documentazione ricevuta ed a non rivelarla a terzi, fatta eccezione per le persone coinvolte direttamente nel progetto e nella realizzazione e promozione delle attività comprese nel presente accordo, per le quali la rivelazione è essenziale per lo svolgimento delle proprie attività. Sono escluse dall'obbligo di riservatezza le informazioni che:

- siano di dominio pubblico al momento della rivelazione;
- divengano di pubblico dominio, dopo la rivelazione, a seguito di pubblicazione o per altra via, ad eccezione dell'ipotesi di inadempimento delle Parti dell'obbligo di segretezza assunto con il presente accordo;
- le Parti ricevono legittimamente da terzi non vincolati da obbligo di segretezza le stesse.

L'obbligo di riservatezza di cui sopra resterà in vigore per un periodo di cinque anni dalla firma del presente accordo.

ARTICOLO 9

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione proprio personale per le attività oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo di collaborazione avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque per tutta la durata del primo corso attivato nell'arco del 2017 e potrà essere rinnovato, mediante atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

ARTICOLO 11

Il presente accordo non prevede oneri economici aggiuntivi a carico delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Liguria

Dipartimento Salute e Servizi Sociali -Settore Prevenzione, sanità pubblica,
sicurezza alimentare e sanità animale

Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore Prevenzione e Veterinaria

Torino, li.....

Genova, li

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/03/2017 N. 239

L.R. 38/1998. Progetto di ampliamento di discarica di inerti in località Case Scofferi in Comune di San Bartolomeo al mare (IM). Proponente: Ecododici s.r.l. Modifica parziale delle prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di modificare, ai sensi dell'art. 2, comma, 1 lettera h) delle Norme Tecniche VIA ex D.G.R. n. 1660/2013, la DGR n. 990/2014 eliminando la prescrizione sub 1. Lettera b) relativamente al conferimento nelle discariche per inerti non pericolosi del pietrisco per massicciate ferroviarie (codice CER 17 05 08), per il progetto di ampliamento di discarica di inerti, sita in comune di San Bartolomeo al Mare (IM), località Case Scofferi, presentato dalla società Ecododici s.r.l., a condizione che siano rispettate le condizioni di legge di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del DM 27/09/2010;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R.L. ed integralmente sul sito web della Regione Liguria ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 59

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 97.830,16 (13° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/5096 del 15 marzo 2017 il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha richiesto, dovendo trasferire alle Camere di Commercio regionali e non più a Unioncamere Liguria, le risorse necessarie per l’attuazione delle attività previste nell’ambito del progetto “La Milano Sanremo del gusto e gli itinerari di qualità tra Liguria, Piemonte e Lombardia”, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 97.830,16 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 7 “Turismo” Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

**Missione 7 “Turismo”
Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”
Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”**

(euro)

Cap. 8437 U.1.04.04.01.000 Struttura 148160	“Trasferimento ad istituzioni sociali private dei fondi provenienti dallo stato per la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale”	- 97.830,16 (novantasettemilaottocentotrenta/16)
Cap. 8436 U.1.04.01.02.000 Struttura 148160	“Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo stato per la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale”	+ 97.830,16 (novantasettemilaottocentotrenta/16)

=====

=

=====

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 97.830,16 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 7 “Turismo” Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 - esercizio 2017 per euro 97.830,16 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 7 "Turismo" Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" e macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti":

Missione 7 "Turismo"

Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo"

Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

(euro)

Cap. 8437	"Trasferimento ad istituzioni sociali private dei fondi	
U.1.04.04.01.000	provenienti dallo stato per la realizzazione di progetti di	
Struttura 148160	eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema	
	turistico nazionale"	- 97.830,16
		(novantasettemilaottocentotrenta/16)

Cap. 8436	"Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei fondi	
U.1.04.01.02.000	provenienti dallo stato per la realizzazione di progetti di	
Struttura 148160	eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema	
	turistico nazionale"	+ 97.830,16
		(novantasettemilaottocentotrenta/16)

 =

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 60

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 13.000,00 (14° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/4571 del 8 marzo 2017 il Settore Protezione Civile ha richiesto, al fine della corretta imputazione per il rimborso degli oneri sostenuti dai referenti del volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi della l.r. 9/2000 art 21, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 13.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 11 “Soccorso Civile” Programma 1 “Sistema di protezione civile”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 11 “Soccorso Civile”

Programma 1 “Sistema di protezione civile”

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

		(euro)
Cap. 1892	“Spese dirette per i programmi, le attività regionali di	
U.1.03.01.02.000	protezione civile, ivi compreso il sistema	
Struttura 153150	meteoidrologico – altri beni di consumo”	- 13.000,00 (tredicimila/00)
Cap.1927	“Spese dirette per i programmi, le attività regionali di	
Nuova istituzione	protezione civile, ivi compreso il sistema meteoidrologico –	
U.1.03.02.99.000	altri servizi”	+ 13.000,00 (tredicimila/00)
Struttura 153150		
		<hr/> <hr/> =

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 13.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 11 “Soccorso Civile” Programma

1 “Sistema di protezione civile”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 - esercizio 2017 per euro 13.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 11 “Soccorso Civile” Programma 1 “Sistema di protezione civile” e Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;

Missione 11 “Soccorso Civile”

Programma 1 “Sistema di protezione civile”

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

		(euro)
Cap. 1892	“Spese dirette per i programmi, le attività regionali di	
U.1.03.01.02.000	protezione civile, ivi compreso il sistema	
Struttura 153150	meteoidrologico – altri beni di consumo”	- 13.000,00 (tredicimila/00)
Cap.1927	“Spese dirette per i programmi, le attività regionali di	
Nuova istituzione	protezione civile, ivi compreso il sistema meteoidrologico –	
U.1.03.02.99.000	altri servizi”	+ 13.000,00 (tredicimila/00)
Struttura 153150		
		=

- è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 61

Variazioni compensative nell’ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 20.000,00 (15° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/4924 del 13 marzo 2017 il Settore assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce deboli, politiche sociali e famiglia ha richiesto, al fine di poter procedere agli adempimenti necessari per l’approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per finanziare progetti di spedizione di materiale ospedaliero dismesso, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”
Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

		(euro)
Cap. 5900	“Fondo regionale per le spese correnti per i servizi	
U.1.04.01.02.000	sociali”	
Struttura 179130		- 20.000,00 (ventimila/00)
Cap.4702	“Trasferimenti correnti ad imprese per la cooperazione allo	
U.1.04.03.99.000	sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace”	
Struttura 179130		+ 20.000,00 (ventimila/00)
		<hr/> <hr/> =

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 - esercizio 2017 per euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti";

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"		
Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali"		
Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"		(euro)
Cap. 5900	"Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali"	
U.1.04.01.02.000		
Struttura 179130		- 20.000,00 (ventimila/00)
Cap.4702	"Trasferimenti correnti ad imprese per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace"	
U.1.04.03.99.000		
Struttura 179130		+ 20.000,00 (ventimila/00)
		=

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 62

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 46.407,00 (5° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/4571 dell’8 marzo 2017, il Settore Protezione Civile ha richiesto di apportare la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 46.407,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 11 “Soccorso Civile” - Programma 1 “Sistema di protezione civile”, dal Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” al Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” al fine di consentire il pagamento delle concessioni ministeriali d’uso di radiofrequenze relative alle concessioni OMIRL:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

**Missione 11 “Soccorso Civile”
Programma 1 “Sistema di protezione civile”**

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

Cap. 1892	“Spese dirette per i programmi, le attività regionali di protezione civile, ivi compreso il sistema meteorologico – altri beni di consumo”	(euro)
U.1.03.01.02.000		
Struttura 153150		
		-46.407,00
		(quarantaseimilaquattrocentosette/00)

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

Cap. 1923	“Trasferimenti ad amministrazioni centrali per i programmi, le attività regionali di protezione civile ivi compreso il sistema meteorologico”	
U.1.04.01.01.000		
Struttura 153150		
		+46.407,00
		(quarantaseimilaquattrocentosette/00)

===

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 46.407,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 11 "Soccorso Civile" - Programma 1 "Sistema di protezione civile", dal Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" al Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" al fine di impegnare i fondi necessari alla copertura delle spese relative ai trasferimenti correnti come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017 per euro 46.407,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 11 "Soccorso Civile" - Programma 1 "Sistema di protezione civile", dal Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" al Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

- a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 11 "Soccorso Civile"	
Programma 1 "Sistema di protezione civile"	
Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"	-46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette/00)

Missione 11 "Soccorso Civile"	
Programma 1 "Sistema di protezione civile"	
Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"	+46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette/00)

===

- b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 11 "Soccorso Civile"
Programma 1 "Sistema di protezione civile"

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

(euro)

Cap. 1892	"Spese dirette per i programmi, le attività regionali di protezione civile, ivi compreso il sistema meteorologico - altri beni di consumo"	
U.1.03.01.02.000		
Struttura 153150		-46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette/00)

Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

Cap. 1923	"Trasferimenti ad amministrazioni centrali per i programmi, le attività regionali di protezione civile ivi compreso il sistema meteorologico"	
U.1.04.01.01.000		
Struttura 153150		+46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette/00)

===

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 63

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 3.000,00 (6° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/4863 del 13 marzo 2017, il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica ha richiesto di apportare la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 3.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - Programma 2 "Caccia e pesca", dal Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" al Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" al fine di attivare un servizio veterinario per

interventi specialistici di telenarcosi sugli esemplari di fauna selvatica in difficoltà, come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"
Programma 2 "Caccia e pesca"

Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

		(euro)
Cap. 2630	"Trasferimenti a amministrazioni locali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - ridenominato	
U.1.04.01.02.000		
Struttura 148115		-3.000,00 (tremila/00)

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

Cap. 2651	"Prestazioni professionali e specialistiche per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"	
Nuova istituzione		
U.1.03.02.11.000		
Struttura 148115		+3.000,00 (tremila/00)

===

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 3.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - Programma 2 "Caccia e pesca", dal Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" al Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" al fine di impegnare i fondi necessari alla copertura delle spese relative ad acquisto di beni e servizi come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017 per euro 3.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - Programma 2 "Caccia e pesca", dal Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" al Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"
 - a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

	(euro)
Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"	
Programma 2 "Caccia e pesca"	
Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"	-3.000,00 (tremila/00)
 Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"	
Programma 2 "Caccia e pesca"	
Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"	+3.000,00 (tremila/00)
	<hr/> === <hr/>

b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"		
Programma 2 "Caccia e pesca"		
Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"		(euro)
Cap. 2630	"Trasferimenti a amministrazioni locali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - ridenominato	
U.1.04.01.02.000		
Struttura 148115		-3.000,00 (tremila/00)
 Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"		
Cap. 2651	"Prestazioni professionali e specialistiche per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"	
Nuova istituzione		
U.1.03.02.11.000		
Struttura 148115		+3.000,00 (tremila/00)
		<hr/> === <hr/>

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/03/2017 N. 70

Variazioni compensative nell'ambito della medesima categoria al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 3.600,00 (1° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/4365 del 6 marzo 2017 il Settore Affari Generali ha richiesto, al fine di poter introitare le somme derivanti dall'alienazione di alcuni beni mobili di proprietà regionale dell'ufficio di Bruxelles, la variazione compensativa nello stato di previsione dell'entrata per euro 3.600,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito del Titolo 4 "Entrate in conto capitale" Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" Categoria 100 "Alienazione di beni materiali", come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Titolo 4 "Entrate in conto capitale"
Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali"
Categoria 100 "Alienazione di beni materiali"

(euro)

Cap. 3000 "Entrate derivanti dall'alienazione di mezzi di trasporto
 E.4.04.01.01.000 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" -
 Struttura 141120 ridenominato

- 3.600,00
 (tremilaseicento/00)

Cap.3001	“Entrate derivanti dall’alienazione di mobili e arredi”	
Nuova istituzione		
E.4.04.01.03.000		
Struttura 141120		+ 3.600,00 (tremilaseicento/00)
		=

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 3.600,00 in termini di competenza e di cassa del Titolo 4 “Entrate in conto capitale” Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” Categoria 100 “Alienazione di beni materiali”, come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione dell’entrata del Bilancio Gestionale 2017-2019 - esercizio 2017 per euro 3.600,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito del Titolo 4 “Entrate in conto capitale” Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” Categoria 100 “Alienazione di beni materiali”;

Titolo 4 “Entrate in conto capitale”

Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali”

Categoria 100 “Alienazione di beni materiali”

(euro)

Cap. 3000	“Entrate derivanti dall’alienazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico” - ridenominato	
E.4.04.01.01.000		
Struttura 141120		- 3.600,00 (tremilaseicento/00)

Cap.3001	“Entrate derivanti dall’alienazione di mobili e arredi”	
Nuova istituzione		
E.4.04.01.03.000		
Struttura 141120		+ 3.600,00 (tremilaseicento/00)
		=

- è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/03/2017 N. 71

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 645.000,00 (16° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/5226 del 14 marzo 2017 il Settore Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria alle Fasce Deboli, Politiche Sociali e Famiglia ha richiesto, al fine di poter procedere agli adempimenti necessari per l'approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per finanziare il progetto "Custodi Sociali", la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 645.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali"
Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

Cap. 5900 "Fondo regionale per le spese correnti per i servizi
 U.1.04.01.02.000 sociali"
 Struttura 179130

(euro)

- 645.000,00
 (seicentoquarantacinquemila/00)

Cap.5908	“Trasferimenti a istituzioni sociali private del fondo	
U.1.04.04.01.000	regionale per le spese correnti per i servizi sociali” -	
Struttura 179130	ridenominato	+ 645.000,00
		(seicentoquarantacinquemila/00)
		<hr/> <hr/>
		=
		<hr/> <hr/>

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 645.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 - esercizio 2017 per euro 645.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”;

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”

Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

(euro)

Cap. 5900	“Fondo regionale per le spese correnti per i servizi	
U.1.04.01.02.000	sociali”	- 645.000,00
Struttura 179130		(seicentoquarantacinquemila/00)

Cap.5908	“Trasferimenti a istituzioni sociali private del fondo	
U.1.04.04.01.000	regionale per le spese correnti per i servizi sociali” -	
Struttura 179130	ridenominato	+ 645.000,00
		(seicentoquarantacinquemila /00)

=

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/03/2017 N. 72

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 10.000,00 (17° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/2703 del 10 febbraio 2017 il Settore Affari Generali ha richiesto, al fine di consentire l'acquisto di beni di consumo (cartelli magnetici, disinfettante, materiale pronto soccorso) connessi all'attuazione del D.Lgs 81/2008, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 10 "Risorse umane", Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
Programma 10 "Risorse umane"
Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

Cap. 384
 U.1.03.02.11.000
 Struttura
 141100

"Prestazioni professionali e specialistiche per gli adempimenti connessi con l'attuazione del d.lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni"

(euro)

- 10.000,00
 (diecimila/00)

Cap. 406	“Acquisto di altri beni di consumo per gli adempimenti	
U.1.03.01.02.000	connessi con l'attuazione del d.lgs. 9/4/2008, n. 81 e	
Struttura	successive modificazioni”	+ 10.000,00
141100		(diecimila/00)
		<hr/> <hr/>
		=
		<hr/> <hr/>

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 10 “Risorse umane”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 - esercizio 2017 per euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 10 “Risorse umane” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”:

**Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma 10 “Risorse umane”
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”**

(euro)

Cap. 384	“Prestazioni professionali e specialistiche per gli	
U.1.03.02.11.000	adempimenti connessi con l'attuazione del d.lgs.	
Struttura	9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni”	- 10.000,00
141100		(diecimila/00)
Cap. 406	“Acquisto di altri beni di consumo per gli adempimenti	
U.1.03.01.02.000	connessi con l'attuazione del d.lgs. 9/4/2008, n. 81 e	
Struttura	successive modificazioni”	+ 10.000,00
141100		(diecimila/00)
		<hr/> <hr/>
		=
		<hr/> <hr/>

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/03/2017 N. 73

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 203.000,00 (7° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/5227 del 14 marzo 2017, il Settore Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria alle Fasce Deboli, Politiche Sociali e Famiglia ha richiesto, al fine di poter procedere agli adempimenti necessari per l'approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per finanziare la convenzione F.I.L.S.E. per la gestione delle misure sociali e socio-sanitarie, di apportare la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 203.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", dal Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" al Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi":

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

**Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali"**

Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

Cap. 5900	"Fondo regionale per le spese correnti	(euro)
U.1.04.01.02.000	per i servizi sociali"	
Struttura 179130		-203.000,00
		(duecentotremila/00)

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

Cap. 5915	"Spese per acquisto di servizi in campo	
U.1.03.02.99.000	sociale finanziate con quota del fondo	
Struttura 179130	regionale per le spese correnti per i	
	servizi sociali"	+203.000,00
		(duecentotremila/00)
		=====

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 203.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", dal Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" al Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" al fine di impegnare i fondi necessari alla copertura delle spese correnti come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017 per euro 203.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", dal Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" al Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi":

- Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"	
Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali"	
Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"	-203.000,00
	(duecentotremila/00)

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"	
Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali"	
Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"	+203.000,00
	(duecentotremila/00)
	=====

- Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
 Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei
 servizi socio-sanitari e sociali"

Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

(euro)

Cap. 5900	"Fondo regionale per le spese correnti per	
U.1.04.01.02.000	i servizi sociali"	
Struttura 179130		-203.000,00
		(duecentotremila/00)

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

Cap. 5915	"Spese per acquisto di servizi in campo	
U.1.03.02.99.000	sociale finanziate con quota del fondo	
Struttura 179130	regionale per le spese correnti per i	
	servizi sociali"	+203.000,00
		(duecentotremila/00)

===

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
 Claudia Morich

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 21/03/2017 N. 1300

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 9.696.763,93 (7° provvedimento).

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art.48, comma 3 secondo il quale "Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.";

VISTO altresì l'art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale le variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 recante "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTO in particolare l'art. 3 "Fondi di riserva" della citata l.r. 35/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO CHE

- con nota n. IN/2017/5265 del 16/03/2017 il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha richiesto l'adeguamento dei capitoli di spesa 4807 "Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto di medicinali innovativi" e 5316 "Trasferimento dei fondi provenienti dalle aziende farmaceutiche derivanti dall'applicazione del pay-back - reiscrizione" nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute" - Programma 1 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1;
- nei citati documenti "Documento Tecnico di Accompagnamento" e "Bilancio Gestionale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019, in relazione al predetto capitolo 4807 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;
- dalle scritture contabili sul predetto capitolo 4807 di spesa risulta, alla chiusura dell'esercizio 2016, un residuo di euro 7.696.763,93 - annualità 2016;
- nei citati documenti "Documento Tecnico di Accompagnamento" e "Bilancio Gestionale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019, in relazione al predetto capitolo 5316 di spesa risulta iscritto un residuo presunto di euro 358.462,00;
- dalle scritture contabili sul predetto capitolo 5316 di spesa risulta, alla chiusura dell'esercizio 2016, un residuo di euro 2.358.462,00 - annualità 2016;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa dei citati capitoli 4807 e 5316 di spesa per complessivi euro 9.696.763,93 onde consentire di adempiere a quanto previsto dall'art.3, comma 7 del D.L. 8 aprile 2013, n.35 e permettere quindi il pagamento dei residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio 2016, prima dell'approvazione del riaccertamento ordinario 2017 e dell'Assestamento del Bilancio 2017-2019 con i quali si provvede, tra l'altro, all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dalla Missione 20 - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo 1 - Macroaggregato 110 la somma di euro 9.696.763,93 (novemilioneicentonovantaseimilasettecentosessantatre/93) in termini di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di cassa della Missione 13 "Tutela della salute" - Programma 1 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 - Macroaggregato 104 mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019":

- a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2017-2019 per Missioni e Programmi in termini di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"	
Programma 1 "Fondo di riserva"	
Titolo 1 "Spese correnti"	-9.696.763,93 (novemilioneicentonovantaseimilasettecentosessantatre/93)
Missione 13 "Tutela della salute"	
Programma 1 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"	
Titolo 1 "Spese correnti"	+9.696.763,93 (novemilioneicentonovantaseimilasettecentosessantatre/93)
	<hr/> <hr/> === <hr/> <hr/>

- b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"	
Programma 1 "Fondo di riserva"	
Macroaggregato 110 "Altre spese correnti"	-9.696.763,93 (novemilioneicentonovantaseimilasettecentosessantatre/93)
Missione 13 "Tutela della salute"	
Programma 1 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"	
Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"	+9.696.763,93 (novemilioneicentonovantaseimilasettecentosessantatre/93)
	<hr/> <hr/> === <hr/> <hr/>

- c) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"
Programma 1 "Fondo di riserva"

Capitolo 9590	"Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa di parte corrente"	-9.696.763,93
		(novemilioneiseicentonovantaseimilasettecentosessantatre/93)

Missione 13 "Tutela della salute"
Programma 1 "Servizio Sanitario Regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"

Capitolo 4807 Struttura 179105	"Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto di medicinali innovativi"	+7.696.763,93
		(settemilioneiseicentonovantaseimilasettecentosessantatre/93)

Capitolo 5316 Struttura 179105	"Trasferimento dei fondi provenienti dalle aziende farmaceutiche derivanti dall'applicazione del pay-back - reiscrizione"	+2.000.000,00
		(duemilioni/00)

===

2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Bruna Aramini

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
03/03/2017 N. 1305**

Attuazione del PSR 2014-2020: apertura termini e aggiornamento delle procedure di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni quinquennali assunti nel 2016 sulle misure 10.1 e 11 .

IL DIRIGENTE

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che

approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 17 del 01/04/2016 con la quale si sono approvate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e sulla misura 11 "agricoltura biologica" per l'anno 2016;

Considerato che, in base alla suddetta deliberazione, è stato previsto che l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni quinquennali assunti nel 2016, nonché l'adeguamento delle procedure di presentazione a seguito di eventuali aggiornamenti normativi siano stabiliti con Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

Visto il decreto ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Considerato che:

- la presentazione delle domande di conferma a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non deve essere successiva al 15 maggio di ogni anno;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è più necessario l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- limitatamente all'azione 10.1.C, eventuali proroghe per giustificati motivi al termine del 15 maggio 2017, potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura;

Considerato, inoltre, che è necessario:

- utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore in via di redazione;
- sottostare agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 10.1.A sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata aggiornati e che saranno approvati con Decreto del Dirigente;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 11.1 e 11.2 sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno quinquennale assunto nel 2016 sulle misure 10.1.A, 10.1.B e 10.1.C, 11.1, 11.2 del PSR;

Ritenuto altresì opportuno di riportare, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle misure 10.1 e 11 approvate con la deliberazione di Giunta n. 17 del 01/04/2016

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno quinquennale assunto nel 2016 sulle misure 10.1.A, 10.1.B e 10.1.C, 11.1, 11.2 del PSR;
2. di riportare le disposizioni tecniche e procedurali allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
3. di stabilire che:
 - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
 - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
 - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
 - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2017;
 - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
 - limitatamente all'azione 10.1.C, eventuali proroghe per giustificati motivi al termine del 15 maggio 2017, potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura;
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le domande presentate sulle misure 10.1 e 11;
5. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:
 - sottostare agli obblighi della condizionalità come da Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

- utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore in via di redazione;
- 6. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla misura 10.1.A devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata che saranno approvati con Decreto del Dirigente;
- 7. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla misura 11.1 e 11.2 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;
- 8. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- 9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web "www.agriligurianet.it" e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 10. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari si devono intendere applicarsi le indicazioni contenute nella DGR n. 862 del 20/09/2016 ed eventuali ss.mm.ii.;
- 11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

(segue allegato)

Disposizioni comuni alle misure 10.1 e 11

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- per le aziende biologiche è necessario assicurarsi della congruità della notifica aziendale presentata a sistema informatico biologico (SIB) con la reale situazione aziendale;
- per le aziende zootecniche è necessario assicurarsi della congruità della consistenza zootecnica in azienda con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre, una data e un numero di protocollo AGEA che farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2017 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Si ricorda che:

- **l'impegno di misura decorre dal 16 maggio 2017;**
- ai sensi del art. 8.1 del PSR, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le misure a superficie e/o UBA.**

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it". Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.

Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"

10.1.A Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

L'operazione ha come obiettivo il sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la fertilità dei suoli e tutelare la qualità delle acque tramite la riduzione dei quantitativi di fertilizzanti utilizzati e di prodotti fitosanitari a maggior tossicità. Gli aiuti sono concessi alle aziende che adottano un modello di coltivazione ecocompatibile secondo le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata (di seguito DPI) che sono approvati ufficialmente con Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo e pubblicati sul sito www.agriligurianet.it.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm. ii.), i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative alle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e di controllo degli infestanti elencate nei DPI Regionali.

E' obbligatoria l'esecuzione **dell'analisi del terreno**, entro i termini previsti nei DPI, e la **tenuta del registro** di campagna (comprensivo di schede di registrazione dei trattamenti, delle operazioni colturali e di magazzino).

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio

deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

La mancanza della comunicazione di rinuncia all'impegno in seguito al venir meno di idoneo titolo alla conduzione dei terreni comporta l'indebito percepimento di contributi comunitari agricoli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 898/1986.

L'ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % della superficie iniziale soggetta ad impegno. Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda quinquennale.

M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Le superfici che possono accedere al premio sono: prato stabile (superficie foraggera destinata ad essere sfalciata e affienata (o insalata) una o più volte nell'anno), prato-pascolo (superficie foraggera definita come sopra, ma dopo il primo taglio il ricaccio dell'erba viene pascolato) e pascolo (superficie foraggera che non viene utilizzata tramite il taglio, ma con il pascolamento di animali che sono liberi di accedere a tutta la superficie).

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendono le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.), i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria.

Per i **prati stabili** l'agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi chimica, né correttivi, come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si utilizzano;
- rispetto all'ordinarietà, che prevede un solo sfalcio all'anno da effettuarsi nel periodo che l'agricoltore ritiene più opportuno, deve effettuare due sfalci nell'arco dell'anno di cui il primo obbligatoriamente entro il mese di giugno;
- rispetto all'ordinarietà deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.

Per i **prati pascoli e pascoli** l'agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente come fertilizzante organico letame e non utilizzare fertilizzanti di sintesi chimica, né correttivi come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si possono usare;
- deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- per i prati-pascoli deve effettuare uno sfalcio annuale entro il mese di giugno e successivamente utilizzare i ricacci tramite pascolamento degli animali secondo un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico da tenersi in azienda a disposizione dei controlli;
- per i pascoli deve predisporre un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico e da tenersi in azienda a disposizione dei controlli, che consenta l'utilizzazione più favorevole

del cotico erboso rispetto all'ordinaria conduzione del pascolo, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, o alla stessa altitudine sulla stessa superficie suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nel caso in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alla superficie pascoliva a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite suscettibili di svilupparsi come infestanti;

- per i pascoli deve gestire la turnazione del bestiame conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico e tenuto in azienda a disposizione dei controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

La mancanza della comunicazione di rinuncia all'impegno in seguito al venir meno di idoneo titolo alla conduzione dei terreni comporta l'indebito percepimento di contributi comunitari agricoli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 898/1986.

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1000 mq.

Per le superfici a pascolo e prato-pascolo il rapporto UBA/ha deve essere di almeno 0,5 (valore che deve essere rispettato al momento del rilascio della domanda e verificato al momento della verifica in loco).

M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.). Il beneficiario deve impegnarsi ad allevare i capi delle seguenti razze in via di estinzione:

- Bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese
- Equini di razza Bardigiana
- Asino dell'Amiata
- Ovini di razza Brigasca
- Pecora delle Langhe

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza. Il beneficiario deve mantenere per tutta la durata dell'impegno (5 anni) il numero di unità di bestiame adulto (di seguito UBA), indicate nella domanda di adesione all'operazione con facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di forza maggiore.

Misura 11 "Agricoltura biologica"

11.1.A Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) o almeno aver presentato notifica di inizio attività, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio

2012 e ss.mm.ii. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

L'adesione alla sottomisura 11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni, terminati i quali l'agricoltore può aderire ad un nuovo quinquennio sull'operazione 11.02.A "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica".

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.), i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

La mancanza della comunicazione di rinuncia all'impegno in seguito al venir meno di idoneo titolo alla conduzione dei terreni comporta l'indebito percepimento di contributi comunitari agricoli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 898/1986.

11.2.A Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che hanno già adottato i metodi di produzione biologica secondo la vigente normativa sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Pertanto i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007, iscritti al SIB e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.), i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno

è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

La mancanza della comunicazione di rinuncia all'impegno in seguito al venir meno di idoneo titolo alla conduzione dei terreni comporta l'indebito percepimento di contributi comunitari agricoli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 898/1986.

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUAA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci per i terreni di loro appartenenza.

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
21/03/2017 N. 1306**

D.G.R. n. 7212016. Prestatori di servizio - Riconoscimento di idoneità e iscrizione nell'elenco regionale dei prestatori di servizio di Coldiretti La Spezia.

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 721 del 29/07/2016, pubblicata sul BURL n. 36 del 7 settembre 2016 (con la quale sono state approvate, ai sensi della l.r. 29/11/2004 n. 22, le modalità e criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi, formazione e dimostrazione in materia agricola e forestale, di seguito Prestatori di Servizi; così come modificata con DGR n. 817 del 05/09/2016;

ATTESO che il Prestatore di servizi può essere riconosciuto per le seguenti tipologie di "servizi":

- Formazione e informazione: comprende l'insieme delle attività formative e delle azioni informative, offerte dai cosiddetti "Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni";
- Consulenza aziendale: insieme delle prestazioni e servizi di consulenza offerti alle imprese e operatori dai cosiddetti "Prestatori di servizi di consulenza";

CONSIDERATO che il punto 12 dell'allegato n. 1 alla suddetta DGR prevede che l'istruttoria delle istanze venga effettuata attraverso le seguenti fasi:

- a) Verifica di ricevibilità e istruttoria di merito delle domande;
- b) Approvazione degli esiti dell'iter istruttorio con Decreto dirigenziale;

entrambe di competenza del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo.

PRESO ATTO che:

- la richiesta di riconoscimento avviene esclusivamente in modalità informatica tramite la compilazione on line direttamente dall'Archivio informatizzato dei Prestatori di servizi, come definito al punto 11 dell'allegato n. 1 alla citata DGR n. 721/2016;
- i Prestatori di servizi già riconosciuti ai sensi della DGR n. 1658/2012 sono tenuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento, a conformarsi a quanto previsto dalla DGR n. 721/2016 e ss.mm.ii, tramite compilazione on line ed invio della richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del suddetto provvedimento, pena la decadenza automatica del riconoscimento in essere;
- i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato "Elenco Regionale dei Prestatori di servizi", che viene articolato nelle due sezioni "formazione e informazione" e "consulenza";

PRESO ATTO che:

- Coldiretti La Spezia, CUA 80002400119, con sede legale Via Parma 65-67 - 17121 La Spezia, avendo ottenuto il riconoscimento regionale di Prestatore di servizi con Decreto n. 2077 del 30/07/2009 ai sensi della DGR n. 1483 del 21/01/2008, ha regolarmente presentato una nuova domanda di riconoscimento, ricevuta con protocollo generale n° PG/2016/302364 del 07/12/2016;

VISTI:

- il verbale dell'Istruttoria di ricevibilità, Protocollo n. NP/2016/ 25911 del 07/12/2016,

- il verbale dell'Istruttoria di merito Protocollo n. NP/2017/5463 del 16/03/2017, finalizzata alla verifica di ammissibilità della suddetta istanza;

PRESO ATTO che a seguito delle suddette verifiche istruttorie, COLDIRETTI LA SPEZIA risulta rispettare i requisiti minimi organizzativi e professionali, di cui alla citata DGR n. 72/2016, per il riconoscimento di Prestatore di servizi;

RITENUTO pertanto di disporre il riconoscimento di idoneità di COLDIRETTI LA SPEZIA come Prestatore di Servizio per le Tipologie di Servizi e per i Settori di intervento di seguito specificati:

Denominazione Ente	CUUA	Indirizzo	Tipologia dei servizi	Settori
Coldiretti La Spezia	80002400119	Via Parma 65-67, 17121 La Spezia	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e informazione - Consulenza aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> - Agricolo - Forestale

RITENUTO altresì di provvedere a:

- Inserire Coldiretti La Spezia nelle Sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale" dell'apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell'allegato alla DGR 721/2016, per i settori, gli ambiti e le tematiche orizzontali per i quali è stata ritenuta idonea;
- Pubblicare il suddetto Elenco regionale nel portale regionale Agriligurianet;
- Iscrivere Coldiretti La Spezia nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell'art. 6 del DM 03/02/2016;

DECRETA

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di idoneità di COLDIRETTI LA SPEZIA, quale Prestatore di Servizi ai sensi della DGR n. 721/2016 come di seguito riportato:

Denominazione Ente	CUUA	Indirizzo	Tipologia dei servizi	Settori
Coldiretti La Spezia	80002400119	Via Parma 65-67, 17121 La Spezia	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e informazione - Consulenza aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> - Agricolo - Forestale

2. di inserire Coldiretti La Spezia nelle Sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale" dell'apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell'allegato alla DGR 721/2016, per i settori, gli ambiti e le tematiche orizzontali per i quali è stata ritenuta idonea;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporre la pubblicazione sul portale regionale Agriligurianet;
4. Di disporre l'inserimento, in via informatica, di COLDIRETTI LA SPEZIA Sanremo nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell'art. 6 del DM 03/02/2016.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 17/03/2017 N. 1313

GAA004311 - Nulla Osta Accesso Alveo. Movimentazione del materiale litoide e riprofilatura delle sponde. Torr.: Rio Chiappa Loc.: Via Rio Torbido. Comune: Genova Rich.: Comune di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di AUTORIZZARE il Comune Genova, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'accesso in alveo per l'esecuzione dei lavori per " Movimentazione del materiale litoide e riprofilatura delle sponde. ". I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di giorni QUARANTACINQUE (45) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi/un anno (Primavera / Estate 2017) dalla data della presente autorizzazione.
2. di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque;
 - In ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo devono prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica;
 - il materiale di risulta, o la vegetazione tagliata, dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente: è comunque vietato utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con il *tout-venant* di fiume presente in loco ed in particolare materiali provenienti da demolizioni di c.a., scarifiche di manto stradale e simili;
 - la presente autorizzazione non esime il richiedente dal conseguire ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per altri aspetti, specie naturalistici, paesaggistici ed ambientali;
 - dovranno essere rispettate integralmente le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
 - il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione degli interventi autorizzati ed, a tal fine, dovrà adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
 - nel caso sia necessario, per la realizzazione dei lavori, procedere al prosciugamento del tratto di corso d'acqua, il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

- al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche sotto il controllo del personale incaricato dal Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria;
- al ripristino, secondo le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;

l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, anche a mezzo pec (protocollo@pec.regione.liguria.it), o telefax, alla Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680), Al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria (fax 010/5499861) ed alla Polizia Metropolitana (fax 010/5499600), con 30 giorni di anticipo; qualora gli stessi abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno 5 giorni prima del loro inizio, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale del 01/04/2014 n. 8, art. 18, comma 3; detta comunicazione dovrà altresì contenere i numeri di targa ed il tipo di mezzi che accederanno all'alveo del torrente, nonché il nominativo della Ditta esecutrice, del Direttore dei lavori, del responsabile del cantiere ed i loro recapiti telefonici;

sono autorizzati all'accesso in alveo i soli mezzi meccanici elencati nella comunicazione di inizio lavori;

le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate con i responsabili della Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680);

al termine dei lavori la zona interessata dovrà risultare sistemata secondo lo stato antecedente ai lavori o secondo eventuali indicazioni impartite dal Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria;

al termine dei lavori dovrà essere presentata al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria una Relazione di fine lavori, firmata dal Direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quanto autorizzato;

il richiedente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche, consultando il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria, e sospendere i lavori in occasione di intense precipitazioni, anche a carattere locale;

in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali, la presente autorizzazione si intende sospesa per tutta la durata dell'allerta meteo. In particolare, in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria, dello stato di:

- allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri (Marittimi di Centro - B):
- le lavorazioni all'interno del corso d'acqua dovranno essere interrotte;
- i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo;
- all'interno dell'alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri (Marittimi di Centro - B):
- dovranno essere adottate tutte le misure previste per l'allerta gialla;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie, che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;
- dovranno essere rimosse dall'alveo tutte le opere provvisorie utili alle lavorazioni; nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione, anche parziale;
- le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese al completamento della messa in sicurezza del cantiere;

in caso di rinuncia all'esecuzione dei lavori è necessario darne comunicazione al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria entro 30 giorni dal rilascio della presente, con l'indicazione delle motivazioni.

3. di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 17/03/2017 N. 1317

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 76.000,00 (5° provvedimento).

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art.48, comma 3 secondo il quale "Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.";

VISTO altresì l'art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale le variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 recante "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTO in particolare l'art. 3 "Fondi di riserva" della citata l.r. 35/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO CHE

- con nota n. IN/2017/4782 del 10/03/2017 il Settore Affari Generali ha richiesto l'adeguamento dei capitoli di spesa 541 "Retribuzioni a valere sul fondo statale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi" e 542 "Contributi sociali effettivi a carico dell'ente a valere sul fondo statale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi" nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - Titolo 1;
- nei citati documenti "Documento Tecnico di Accompagnamento" e "Bilancio Gestionale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019, in relazione al predetti capitoli 541 e 542 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;
- dalle scritture contabili sui predetti capitoli 541 e 542 di spesa risultano, alla chiusura dell'esercizio 2016, rispettivamente un residuo di euro 52.440,00 ed euro 23.560,00 - annualità 2016;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa dei citati capitoli 541 e 542 di spesa per complessivi euro 76.000,00 onde consentire la liquidazione delle fatture in scadenza relative a contratti di lavoro a tempo determinato e permettere quindi il pagamento dei residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio 2016, prima dell'approvazione del riaccertamento ordinario 2017 e dell'Assestamento del Bilancio 2017-2019 con i quali si provvede, tra l'altro, all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dalla Missione 20 - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo 1 - Macroaggregato 110 la somma di euro 76.000,00 (settantaseimila/00) in termini di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di cassa della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - Titolo 1 - Macroaggregato 101 mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019":

- a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2017-2019 per Missioni e Programmi in termini di cassa - esercizio 2017:

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"	(euro)
Programma 1 "Fondo di riserva"	
Titolo 1 "Spese correnti"	-76.000,00 (settantaseimila/00)
Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"	
Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"	
Titolo 1 "Spese correnti"	+76.000,00 (settantaseimila/00)

===

b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"	
Programma 1 "Fondo di riserva"	
Macroaggregato 110 "Altre spese correnti"	-76.000,00 (settantaseimila/00)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"	
Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"	
Macroaggregato 101 "Redditi da lavoro dipendente"	+76.000,00 (settantaseimila/00)

===

c) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"	
Programma 1 "Fondo di riserva"	
Capitolo 9590	"Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa di parte corrente"
	-76.000,00 (settantaseimila/00)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"	
Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"	

Capitolo 541	"Retribuzioni a valere sul fondo statale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi"
Struttura 141120	+52.440,00 (cinquantaduemilaquattrocento-quaranta/00)

Capitolo 542	"Contributi sociali effettivi a carico dell'ente a valere sul fondo statale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi"
Struttura 141120	+23.560,00 (ventitremilacinquecento-sessanta/00)

===

2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Bruna Aramini

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 17/03/2017 N. 1318

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 3.150,00 (6° provvedimento).

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art.48, comma 3 secondo il quale "Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.";

VISTO altresì l'art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale le variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 recante "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTO in particolare l'art. 3 "Fondi di riserva" della citata l.r. 35/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO CHE

- con nota n. IN/2017/4917 del 13/03/2017 il Settore Commercio ha richiesto l'adeguamento del capitolo di spesa 8112 "Spese per la stampa del calendario degli eventi fieristici in Liguria e per la partecipazione alla pubblicazione del calendario fieristico italiano", nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo 1;
- nei citati documenti "Documento Tecnico di Accompagnamento" e "Bilancio Gestionale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019, in relazione al predetto capitolo 8112 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;
- dalle scritture contabili sul predetto capitolo 8112 di spesa risulta, alla chiusura dell'esercizio 2016, un residuo di euro 3.150,00 - annualità 2016;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa del citato capitolo 8112 di spesa per euro 3.150,00, al fine di provvedere al pagamento della fattura elettronica n. 22 del 24 febbraio 2017 (con scadenza il 26 marzo) a favore della ditta Algraphy snc relativa alla stampa del calendario degli eventi fieristici in Liguria anno 2017 e permettere quindi il pagamento dei residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio 2016, prima dell'approvazione del riaccertamento ordinario 2017 e dell'Assestamento del Bilancio 2017-2019 con i quali si provvede, tra l'altro, all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dalla Missione 20 - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo 1 - Macroaggregato 110 - la somma di euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00) in termini di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di cassa della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo 1 - Macroaggregato 103 mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019":

- a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2017-2019 per Missioni e Programmi in termini di cassa - esercizio 2017:

	(euro)
Missione 20 "Fondi e accantonamenti"	
Programma 1 "Fondo di riserva"	
Titolo 1 "Spese correnti"	- 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00)
 Missione 14 "Sviluppo economico e competitività"	
Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori"	
Titolo 1 "Spese correnti"	 +3.150,00 (tremilacentocinquanta/00)

===

b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"	
Programma 1 "Fondo di riserva"	
Macroaggregato 110 "Altre spese correnti"	-3.150,00 (tremilacentocinquanta/00)
Missione 14 "Sviluppo economico e competitività"	
Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori"	
Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"	+3.150,00 (tremilacentocinquanta/00)
	===

c) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"	
Programma 1 "Fondo di riserva"	
Capitolo 9590	"Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa di parte corrente"
	-3.150,00 (tremilacentocinquanta/00)
Missione 14 "Sviluppo economico e competitività"	
Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori"	
Capitolo 8112	"Spese per la stampa del calendario degli eventi fieristici in Liguria e per la partecipazione alla pubblicazione del calendario fieristico italiano"
Struttura 185110	+3.150,00 (tremilacentocinquanta/00)
	===

2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Bruna Aramini

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 17/03/2017
N. 1381**

SVC1700010 Rio Carpaneto-Lusignano Albenga, Autorizzazione idraulica per opere di adeguamento idraulico scarichi acque piovane da area ad uso pubblico oggetto di concessione in sanatoria (istanza 1). Soggetto autorizzato: Immobiliare Gallinara S.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, l'Immobiliare Gallinara S.r.l. all'esecuzione dei lavori in argomento, su terreno di proprietà demaniale, secondo le modalità risultanti dal progetto qui pervenuto e meglio evidenziato negli elaborati tecnici a firma dell'arch. Valter Cattaneo e così meglio definiti:

- Tav. 1 "Estratti cartografici" allegata al prot. N° PG/2017/53414 del 14/02/2017;
- Tav. 4 "Manufatti oggetto di istanza e interventi di adeguamento idraulico: stato realizzato, progetto, raffronto" - allegata al prot. N° PG/2017/53414 del 14/02/2017;
- Elab. R1 - Relazione illustrativa - allegata al prot. n. PG/2017/53414 del 14/02/2017;
- Elab. R2 - Documentazione fotografica stato di fatto - allegata al prot. n. PG/2017/53414 del 14/02/2017

e con le prescrizioni di cui ai successivi punti:

- i lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte, conformemente agli elaborati progettuali e nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia;
- il soggetto autorizzato rimane comunque impegnato a sottoscrivere il disciplinare che regolerà la concessione in argomento nonché a pagare il relativo canone annuo, che verrà con la stessa determinato, oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge;
- durante l'esecuzione delle opere in argomento dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- in corso d'opera dovranno essere realizzate le opere provvisorie giudicate necessarie dalla direzione lavori onde evitare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- durante l'esecuzione dei lavori si dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea, degli arbusti e delle piante in alveo che possano recare pregiudizio al libero deflusso delle acque, provvedendo all'allontanamento dall'alveo del corso d'acqua dei relativi materiali di risulta (ramaglie, canne, fogliame, rovi, ecc.);
- tenuto conto che l'onere relativo allo sfalcio, sradicamento ed asportazione dei prodotti legnosi è da ritenersi superiore al valore dei prodotti stessi si autorizza l'eventuale loro utilizzazione;
- gli eventuali rifiuti di provenienza urbana (cartoni, plastica, involucri di materiali vari, ecc.) rinvenuti nei tratti di alveo interessati ai lavori ed in quelli immediatamente adiacenti dovranno essere trasportati negli appositi impianti di recupero o smaltimento;

- nell'alveo è fatto divieto di rilasciare rifiuti di alcun genere e fare attività e/o utilizzare materiali potenzialmente inquinanti;
- le opere e la loro realizzazione non dovranno in alcun modo ostacolare il libero deflusso delle acque ed i materiali derivanti da eventuali demolizioni non dovranno essere abbandonati nemmeno temporaneamente nel sedime demaniale, ma dovranno essere prontamente allontanati da quest'ultimo;
- in corso di esecuzione dei lavori non dovrà in alcun modo essere pregiudicata la stabilità delle arginature esistenti;
- le 14 bocche di scarico oggetto di adeguamento idraulico dovranno essere opportunamente rifilate e ciascuna valvola clapet non dovrà sporgere in alcun modo dall'argine esistente al fine di non interferire con il normale deflusso delle acque del Rio Carpaneo;
- le 7 bocche di scarico in disuso dovranno essere opportunamente sigillate mediante opere di tamponamento e tenuta stagna, in grado di resistere alle eventuali spinte idrauliche del corso d'acqua;
- le bocche di scarico, a seguito di una eventuale sistemazione idraulica del corso d'acqua interessato, dovranno essere opportunamente ricollocate, adeguate o modificate in modo da non interferire con il regime idraulico del corso d'acqua nonché, se il caso lo richiede, essere rimosse su richiesta dello scrivente Settore; in tali casi il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun indennizzo a qualsiasi titolo;
- i fini della realizzazione delle opere previste dal progetto i mezzi meccanici necessari per l'esecuzione dei lavori potranno accedere all'alveo del corso d'acqua interessato; l'accesso all'alveo dovrà avvenire senza modificare l'attuale conformazione delle sponde, solamente nelle ore lavorative ed in condizioni meteorologiche ed idrologiche favorevoli fermo restando che, a fine lavori, si provveda senza altro avviso di questo Settore alla sistemazione dell'alveo del corso d'acqua in maniera idraulicamente corretta;
- la Direzione Lavori dovrà costantemente tenersi aggiornata sulle condizioni meteorologiche previste, consultando comunque il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria nonché tenendo conto dei "livelli di allerta" dallo stesso emessi (rif. <http://www.allertaliguria.gov.it>); ciò al fine di adottare le conseguenti eventuali misure preventive ed impedire, nel caso di previsione di sfavorevoli eventi atmosferici e comunque in caso di pericolo, l'accesso all'alveo del corso d'acqua interessato preordinando mezzi e personale, per intervenire tempestivamente e con efficacia a rimuovere ogni eventuale ostacolo che potesse limitare o compromettere il regolare deflusso delle acque;
- il soggetto autorizzato sarà responsabile di qualunque danno a sé ed a terzi che dovesse derivare alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell'esecuzione della opera in parola, anche se dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua interessato e s'impegna ad eseguire a sua cura e spese, nei termini che verranno indicati, tutti gli interventi che l'Amministrazione regionale riterrà necessari per ovviare ai danni e/o per la riparazione di quelli causati nonché tutte le modifiche ai lavori in progetto che si rendessero necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque lungo il tratto del corso d'acqua interessato;
- il soggetto autorizzato sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti civili e penali circa la stabilità delle opere autorizzate, fatte salve le eventuali rivalse di Legge; perciò dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- restano inoltre ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su area del Demanio dello Stato - ramo Acque Pubbliche- previste dagli articoli 868 e 917 del vigente C.C. nonché dal R.D. 523/1904 in particolare l'art. 12;
- l'intervento in oggetto dovrà essere conforme alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico di cui all'art. 18 della L.R. 01/04/2014 n. 8 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/07/2009 n.28 nonché al "Regolamento per la tutela dell'idrofauna e il ripristino delle popolazioni ittiche" (D.C.P. n. 34 del 26/11/2009);

- in particolare, prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere assolto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4 del Regolamento e, durante l'esecuzione dei lavori stessi, dovrà essere posta particolare cura nel non danneggiare l'idrofauna presente ed a mantenere, per quanto possibile, integri gli habitat della stessa. Nella comunicazione dovrà essere quantificata la minimale superficie di alveo demaniale oggetto dall'intervento e, a fine lavori, dovrà essere corrisposto l'indennizzo previsto dall'art. 3 del succitato Regolamento (5,50 Euro per ogni metro quadrato di reale superficie interessata dall'intervento) se dovuto;
 - i lavori dovranno essere ultimati entro 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di conoscenza della presente autorizzazione;
 - ad ultimazione dei lavori e comunque entro i termini di scadenza per l'esecuzione degli stessi dovrà essere presentata a questo Settore una relazione di fine lavori corredata da documentazione fotografica, sottoscritta dalla Direzione Lavori, che certifichi la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere eseguite con gli elaborati progettuali, all'adempimento di tutte le prescrizioni impartite;
 - ai soli fini della polizia idraulica il soggetto autorizzato è tenuto a dare tempestiva comunicazione della data di inizio e completamento dei lavori al competente Settore Difesa del suolo Savona ed Imperia - Sede di Savona, che potrà in ogni momento ed ai soli fini idraulici accertare la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
 - in caso di eventuali varianti al progetto che comportassero ulteriori lavori rispetto a quelli di cui alla presente autorizzazione o modifiche agli stessi, dovranno essere preventivamente richieste a questo Settore le prescritte autorizzazioni idrauliche, ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i.;
 - l'autorizzazione è subordinata al mantenimento delle opere necessarie per la difesa della proprietà demaniale e del buon regime del corso d'acqua del patrimonio ittico nonché della tutela delle acque dall'inquinamento; il soggetto autorizzato terrà manlevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi reclamo, spesa o pretesa, da parte di chi si ritenesse danneggiato dai lavori in argomento; inoltre dovrà usufruire della presente autorizzazione in modo da non recare danni di sorta alle proprietà pubbliche e private e da non offendere preesistenti diritti e/o concessioni. In particolare è fatto obbligo al soggetto autorizzato di eseguire tutte quelle opere ritenute necessarie ed opportune dalle singole Amministrazioni, per la parte di rispettiva competenza, nell'interesse del buon regime delle acque;
 - la presente Autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti per eventuali controlli e non esime il soggetto autorizzato dall'acquisire eventuali permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni di altri Enti interessati e prescritte per legge, fatti inoltre salvi i diritti ed interessi di terzi.
2. di autorizzare, per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'Immobiliare Gallinara S.r.l., all'immediata occupazione delle aree demaniali alle suindicate condizioni, per l'esecuzione dei lavori in argomento.

DISPONE di

- trasmettere estratto del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinché venga pubblicato;
- pubblicare il presente atto sul Sito WEB della Regione Liguria;
- comunicare il presente atto al soggetto richiedente.

DA' ATTO che

- si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi del Capo III, articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

- il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6, legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è il Dott. Enrico Pastorino;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro sessanta giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 16/03/2017
N. 1382**

SV -Rio Carpaneto-Lusignano Albenga, Autorizzazione idraulica per adeguamento idraulico manufatti vari a servizio proprietà private oggetto di concessione in sanatoria (istanza 2). Soggetto autorizzato: Immobiliare Gallinara S.r.l. - SVC1700009.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", ed, in particolare, gli articoli 93-101;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" ed in particolare il Titolo III capo IV "Risorse idriche e difesa del suolo";
- la L.R. 28/01/1993 n° 9 e s.m.i. recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183";
- la L.R. 25/11/2009 n.56 ed il Regolamento Regionale 17/05/2011 n. 2 recante le disposizioni generali in ordine ai procedimenti amministrativi gestiti dalla Regione Liguria;
- la legge regionale 10 aprile 2015 n. 15, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56" che prevede, tra l'altro, il subentro, a far data dal 01/07/2015, della Regione Liguria nella titolarità delle funzioni, già di competenza delle Province, in materia di gestione del demanio idrico con particolare riferimento al rilascio della concessione per l'utilizzo delle aree demaniali, anche comprensiva dell'eventuale autorizzazione idraulica ex R.D. n. 523/1904;
- la legge regionale 1 aprile 2014 n. 8, recante "Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico", ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione idraulica ai fini della tutela dell'ittiofauna;
- il regolamento regionale 14 ottobre 2013 n. 7, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del demanio idrico" ed, in particolare, gli articoli 6, 10 e 11, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di rilascio del provvedimento di concessione, l'obbligo, a carico del concessionario, di provvedere al pagamento del canone annuo, nonché di prestare le garanzie connesse alla concessione anteriormente alla sottoscrizione del disciplinare;

- il regolamento regionale 14 Luglio 2011 n. 3 e s.m.i., recante "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua";
- la delibera della Giunta Regionale 18 novembre 2005, n. 1412, che fissa i canoni da applicarsi in sede di rilascio della concessione differenziati in ragione dell'uso del bene demaniale, nonché le relative modalità di pagamento;

RICHIAMATO, altresì, il vigente Piano di bacino, relativo all'area oggetto della concessione;

VISTA la domanda dell'Immobiliare Gallinara S.r.l. nella persona del legale rappresentante sig. Valentino ROCCO, assunta al protocollo della Regione Liguria con il n° PG/2017/53432 del 14/02/2017 (istanza 2), tendente ad ottenere la Concessione in Sanatoria per mantenimento scarichi acque piovane e manufatti vari, a servizio di proprietà private (edifici residenziali A1 e A2), presenti dal 2005 lungo l'argine destro del corso d'acqua Rio Carpaneo in località Lusignano - Comune di Albenga, catastalmente ricadente nel foglio n°24.

CONSIDERATO che con la sopra indicata istanza l'Immobiliare Gallinara S.r.l. ha altresì richiesto l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'inizio dell'esecuzione dei lavori di adeguamento di n° 4 bocche di scarico tramite l'installazione di valvole di non ritorno nonché la rimozione di n° 3 manufatti in cemento relativi a condotte fognarie e conseguente rettifica del tracciato delle tubazioni nella fascia di inedificabilità assoluta del corso d'acqua, in quanto indifferibili, improrogabili ed urgenti, impegnandosi formalmente a sottoscrivere il disciplinare che regolerà la concessione in argomento ed a pagare il relativo canone e la prevista cauzione.

VISTO il progetto e gli elaborati grafici allegati alla domanda a firma dell'arch. Valter Cattaneo.

PRESO ATTO che l'attuale configurazione plano altimetrica dell'argine destro, sul quale sono state realizzate le opere in argomento, è stata autorizzata in sanatoria, ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904, dal Servizio Concessioni ed Autorizzazioni Idrauliche del Settore Pianificazione e Programmazione territoriale della Provincia di Savona, con provvedimento dirigenziale n°2998 in data 24/06/2014 rilasciato alla società Nexity Antica Fornace S.r.l., nell'ambito dei lavori di sistemazione idraulica di un tratto di alveo del corso d'acqua rio Carpaneo (*rif. Fascicolo Autorizzazione Idraulica Class./Prat. 013.003.001/2010/332*).

VISTA la relazione favorevole Prot. n. NP/2017/5293 in data 15/03/2017 del Settore Difesa del Suolo Savona ed Imperia - Sede di Savona, a conclusione dell'esperita istruttoria a norma di legge.

CONSIDERATO che quanto sopra richiesto è necessario al fine di migliorare il regolare deflusso delle acque.

CONSIDERATO che i lavori da eseguire hanno lo scopo di proteggere la pubblica incolumità e non alterano il corso ordinario delle acque né arrecano impedimento al loro libero deflusso.

CONSIDERATO che sulla base dell'istruttoria risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti: approvare ai fini idraulici l'esecuzione dei lavori di cui alla premesse con le condizioni sotto indicate.

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Regionale 24/7/2011 n. 3 e s.m.i. , ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, l'Immobiliare Gallinara S.r.l. all'esecuzione dei lavori in argomento, su terreno di proprietà demaniale, secondo le modalità risultanti dal progetto qui pervenuto e meglio evidenziato negli elaborati tecnici a firma dell'arch. Valter Cattaneo e così meglio definiti:
 - Tav. 1 "Estratti cartografici" allegata al prot. N° PG/2017/53432 del 14/02/2017;
 - Tav. 4 "Manufatti oggetto di istanza e interventi di adeguamento idraulico: stato realizzato, progetto, raffronto" - allegata al prot. N° PG/2017/53432 del 14/02/2017;
 - Elab. R1 - Relazione illustrativa - allegata al prot. N° PG/2017/53432 del 14/02/2017;
 - Elab. R2 - Documentazione fotografica stato di fatto - allegata al prot. N° PG/2017/53432 del 14/02/2017

e con le prescrizioni di cui ai successivi punti:

- i lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte, conformemente agli elaborati progettuali e nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia;
- il soggetto autorizzato rimane comunque impegnato a sottoscrivere il disciplinare che regolerà la concessione in argomento nonché a pagare il relativo canone annuo, che verrà con la stessa determinato, oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge;
- durante l'esecuzione delle opere in argomento dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- in corso d'opera dovranno essere realizzate le opere provvisorie giudicate necessarie dalla direzione lavori onde evitare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- durante l'esecuzione dei lavori si dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea, degli arbusti e delle piante in alveo che possano recare pregiudizio al libero deflusso delle acque, provvedendo all'allontanamento dall'alveo del corso d'acqua dei relativi materiali di risulta (ramaglie, canne, fogliame, rovi, ecc.);
- tenuto conto che l'onere relativo allo sfalcio, sradicamento ed asportazione dei prodotti legnosi è da ritenersi superiore al valore dei prodotti stessi si autorizza l'eventuale loro utilizzazione;
- gli eventuali rifiuti di provenienza urbana (cartoni, plastica, involucri di materiali vari, ecc.) rinvenuti nei tratti di alveo interessati ai lavori ed in quelli immediatamente adiacenti dovranno essere trasportati negli appositi impianti di recupero o smaltimento;
- nell'alveo è fatto divieto di rilasciare rifiuti di alcun genere e fare attività e/o utilizzare materiali potenzialmente inquinanti;
- le opere e la loro realizzazione non dovranno in alcun modo ostacolare il libero deflusso delle acque ed i materiali derivanti dalla demolizione dei manufatti in cemento esistenti non dovranno essere abbandonati nemmeno temporaneamente nel sedime demaniale, ma dovranno essere prontamente allontanati da quest'ultimo;
- in corso di esecuzione dei lavori non dovrà in alcun modo essere pregiudicata la stabilità delle arginature esistenti;
- le 4 bocche di scarico oggetto di adeguamento idraulico dovranno essere opportunamente rifilate e ciascuna valvola clapet non dovrà sporgere in alcun modo dall'argine esistente al fine di non interferire con il normale deflusso delle acque del Rio Carpaneo;

- tutte le opere eseguite nella fascia di inedificabilità assoluta del corso d'acqua non devono pregiudicare la sicurezza delle opere di protezione nonché la possibilità di attività di manutenzione dell'alveo del rio Carpaneo;
- le opere oggetto di adeguamento idraulico nonché il tombino esistente, a seguito di una eventuale sistemazione idraulica del corso d'acqua interessato, dovranno essere opportunamente ricollocate, adeguate o modificate in modo da non interferire con il regime idraulico del corso d'acqua nonché, se il caso lo richiede, essere rimosse su richiesta dello scrivente Settore; in tali casi il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun indennizzo a qualsiasi titolo;
- i fini della realizzazione delle opere previste dal progetto i mezzi meccanici necessari per l'esecuzione dei lavori potranno accedere all'alveo del corso d'acqua interessato; l'accesso all'alveo dovrà avvenire senza modificare l'attuale conformazione delle sponde, solamente nelle ore lavorative ed in condizioni meteorologiche ed idrologiche favorevoli fermo restando che, a fine lavori, si provveda senza altro avviso di questo Settore alla sistemazione dell'alveo del corso d'acqua in maniera idraulicamente corretta;
- la Direzione Lavori dovrà costantemente tenersi aggiornata sulle condizioni meteorologiche previste, consultando comunque il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria nonché tenendo conto dei "livelli di allerta" dallo stesso emessi (rif. <http://www.allertaliguria.gov.it>); ciò al fine di adottare le conseguenti eventuali misure preventive ed impedire, nel caso di previsione di sfavorevoli eventi atmosferici e comunque in caso di pericolo, l'accesso all'alveo del corso d'acqua interessato preordinando mezzi e personale, per intervenire tempestivamente e con efficacia a rimuovere ogni eventuale ostacolo che potesse limitare o compromettere il regolare deflusso delle acque;
- il soggetto autorizzato sarà responsabile di qualunque danno a sé ed a terzi che dovesse derivare alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell'esecuzione della opera in parola, anche se dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua interessato e s'impegna ad eseguire a sua cura e spese, nei termini che verranno indicati, tutti gli interventi che l'Amministrazione regionale riterrà necessari per ovviare ai danni e/o per la riparazione di quelli causati nonché tutte le modifiche ai lavori in progetto che si rendessero necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque lungo il tratto del corso d'acqua interessato;
- il soggetto autorizzato sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti civili e penali circa la stabilità delle opere autorizzate, fatte salve le eventuali rivalse di Legge; perciò dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- restano inoltre ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su area del Demanio dello Stato - ramo Acque Pubbliche- previste dagli articoli 868 e 917 del vigente C.C. nonché dal R.D. 523/1904 in particolare l'art. 12;
- l'intervento in oggetto dovrà essere conforme alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico di cui all'art. 18 della L.R. 01/04/2014 n. 8 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/07/2009 n.28 nonché al "Regolamento per la tutela dell'idrofauna e il ripristino delle popolazioni ittiche" (D.C.P. n. 34 del 26/11/2009);
- in particolare, prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere assolto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4 del Regolamento e, durante l'esecuzione dei lavori stessi, dovrà essere posta particolare cura nel non danneggiare l'idrofauna presente ed a mantenere, per quanto possibile, integri gli habitat della stessa. Nella comunicazione dovrà essere quantificata la minimale superficie di alveo demaniale oggetto dall'intervento e, a fine lavori, dovrà essere corrisposto l'indennizzo previsto dall'art. 3 del succitato Regolamento (5,50 € per ogni metro quadrato di reale superficie interessata dall'intervento) se dovuto;
- i lavori dovranno essere ultimati entro 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di conoscenza della presente autorizzazione;
- ad ultimazione dei lavori e comunque entro i termini di scadenza per l'esecuzione degli stessi dovrà essere presentata a questo Settore una relazione di fine lavori corredata da documentazione foto-

grafica, sottoscritta dalla Direzione Lavori, che certifichi la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere eseguite con gli elaborati progettuali, all'adempimento di tutte le prescrizioni impartite;

- ai soli fini della polizia idraulica il soggetto autorizzato è tenuto a dare tempestiva comunicazione della data di inizio e completamento dei lavori al competente Settore Difesa del suolo Savona ed Imperia - Sede di Savona, che potrà in ogni momento ed ai soli fini idraulici accertare la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
 - in caso di eventuali varianti al progetto che comportassero ulteriori lavori rispetto a quelli di cui alla presente autorizzazione o modifiche agli stessi, dovranno essere preventivamente richieste a questo Settore le prescritte autorizzazioni idrauliche, ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i.;
 - l'autorizzazione è subordinata al mantenimento delle opere necessarie per la difesa della proprietà demaniale e del buon regime del corso d'acqua del patrimonio ittico nonché della tutela delle acque dall'inquinamento; il soggetto autorizzato terrà manlevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi reclamo, spesa o pretesa, da parte di chi si ritenesse danneggiato dai lavori in argomento; inoltre dovrà usufruire della presente autorizzazione in modo da non recare danni di sorta alle proprietà pubbliche e private e da non offendere preesistenti diritti e/o concessioni. In particolare è fatto obbligo al soggetto autorizzato di eseguire tutte quelle opere ritenute necessarie ed opportune dalle singole Amministrazioni, per la parte di rispettiva competenza, nell'interesse del buon regime delle acque;
 - la presente Autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti per eventuali controlli e non esime il soggetto autorizzato dall'acquisire eventuali permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni di altri Enti interessati e prescritte per legge, fatti inoltre salvi i diritti ed interessi di terzi.
2. di autorizzare, per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'Immobiliare Gallinara s.r.l., all'immediata occupazione delle aree demaniali alle suindicate condizioni, per l'esecuzione dei lavori in argomento.

DISPONE di :

- trasmettere estratto del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinché venga pubblicato;
- pubblicare il presente atto sul Sito WEB della Regione Liguria;
- comunicare il presente atto al soggetto richiedente.

DA' ATTO che :

- si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi del Capo III, articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6, legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è il Dott. Enrico Pastorino;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro sessanta giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 23/03/2017
N. 1389**

Im - concessione derivazione acqua dal T. Impero in Comune di Imperia - approvazione disciplinare (pratica n. 294) Ditta: Trincheri Angelo.

IL DIRIGENTE

omissis

APPROVA

il Disciplinare prot. n. NP/2017/5818 del 22.3.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua in questione conservato agli atti del Settore e copia originale partecipata al richiedente;

STABILISCE

1. di concedere, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 1775/1933 e s.m.i., e alla L.R. n. 18/1999, a favore di Trincheri Angelo residente in Comune di Imperia in Viale Europa 36/5, C. F. TRNNG48D21D319S la concessione di derivazione d'acqua da una sorgente nel bacino del Torrente Impero, nel territorio del Comune di Imperia, per una quantità pari a moduli 0,0001 (pari a l/s 0,01) ad uso irriguo a servizio del terreno censito catastalmente nel comune censuario di Imperia- Costa d'Oneglia F. 4 mapp.le n° 586 aventi una superficie complessiva pari a mq 3248;
2. la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni decorrenti dalla data del presente atto;
3. per quanto non previsto nel presente atto e nel citato disciplinare, la concessione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni che la ditta eventualmente dovrà richiedere per l'esercizio della derivazione;
4. resta facoltà del Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia revocare, in tutto o in parte, la presente concessione qualora da studi effettuati nell'ambito del Piano di Bacino del Torrente Impero il prelievo in oggetto risultasse non compatibile con l'equilibrio idrico e/o idrogeologico del bacino stesso;
5. estratto del presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 23/03/2017
N. 1390**

Im - concessione derivazione acqua dal T. San Romolo in Comune di Sanremo ad uso domestico non potabile ed irriguo (pratica n. 3350). Rinnovo in capo alla Sig.ra Grosso Emma.

IL DIRIGENTE

omissis

APPROVA

il Disciplinare prot. n. NP/2017/5574 del 20.3.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua in questione conservato agli atti del Settore e copia originale partecipata al richiedente;

STABILISCE

1. di concedere, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 1775/1933 e s.m.i., e alla L.R. n. 18/1999, a favore di Grosso Emma nata a Marsaglia (CN) il 18.8.1938 C.F.GRSMME38M58E973S e residente a Sanremo, Corso degli Inglesi 85, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da una sorgente nel bacino del Torrente S. Romolo, nel territorio del Comune di Sanremo, per una quantità pari a moduli 0,006 (pari a l/s 0,6) ad uso domestico non potabile ed irriguo a servizio dei terreni censiti catastalmente nel comune censuario di Sanremo F. 1 mapp.li n° 131-132-133-1142-1143-1144 aventi una superficie complessiva pari a mq 5.787;
2. la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni decorrenti dal 16.12.2010, giorno successivo alla scadenza del decreto originario di concessione a suo tempo rilasciato;
3. per quanto non previsto nel presente atto e nel citato disciplinare, la concessione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni che la ditta eventualmente dovrà richiedere per l'esercizio della derivazione;
4. resta facoltà del Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia revocare, in tutto o in parte, la presente concessione qualora da studi effettuati nell'ambito del Piano di Bacino del Torrente San Romolo il prelievo in oggetto risultasse non compatibile con l'equilibrio idrico e/o idrogeologico del bacino stesso;
5. estratto del presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 23/03/2017
N. 1391**

Im - Derivazione acqua dal T. Impero ad uso irriguo in Comune di Pontedassio. Approvazione disciplinare di concessione a favore di Pastorello Maria - Acquarone Giovanna - Amadeo Giuseppe.

IL DIRIGENTE

omissis

APPROVA

il Disciplinare prot. n. NP/2017/5474 del 17.3.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua in questione conservato agli atti del Settore e copia originale partecipata al richiedente;

STABILISCE

1. di concedere, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 1775/1933 e s.m.i., e alla L.R. n. 18/1999, ai sigg. Amadeo Giuseppe C.F.MDAGPP57R08E290I, Pastorello Maria C.F. PSTMRA36A50E290Q e Acquarone Giovanna C.F. CQRGNN61R49E290G, queste ultime subentrate in qualità di eredi dell'istante Acquarone Maurizio la concessione di derivazione d'acqua da presa superficiale nel bacino del Torrente Impero (rio Gaiella), nel territorio del Comune di Pontedassio, per una quantità pari a moduli 0,00028 (pari a l/s 0,028) necessaria ad irrigare i terreni censiti catastalmente nel comune censuario di Pontedassio F. 2 mapp.le n° 556 e F. 6 mapp.le n° 201 aventi una superficie complessiva pari a mq 1.888;
2. la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni decorrenti dalla data del presente decreto;
3. per quanto non previsto nel presente atto e nel citato disciplinare, la concessione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni che la ditta eventualmente dovrà richiedere per l'esercizio della derivazione;
4. resta facoltà del Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia revocare, in tutto o in parte, la presente concessione qualora da studi effettuati nell'ambito del Piano di Bacino del Torrente Impero il prelievo in oggetto risultasse non compatibile con l'equilibrio idrico e/o idrogeologico del bacino stesso;
5. estratto del presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 20/03/2017 N. 1392

GAA004316 - Nulla Osta Accesso Alveo: “per la demolizione di due edifici industriali sulla tombinatura” Torr.: T. Marotta Loc.: Multedo (complesso ex fonderie Ansaldo-Fossati) Comune: Genova Rich.: Talea Spa.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare il Talea SpA, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, all'esecuzione dei lavori per “accesso alveo per lavori di demolizione del capannone industriale “ex Tecnocittà” (CI02309: 109,90 m² di sconfinamento del lato w-nw) e del fabbricato “ex vegagest” (CI05450: sfruttamento copertura di 127,20 m² con immobile di 3 piani - via Merano, 22) parzialmente ubicati sulla tombinatura del complesso “ex fonderie Ansaldo-Fossati””. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 12 (dodici) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi/un anno (definire periodo in relazione al tipo di intervento ed al periodo dell'anno) dalla data della presente autorizzazione/ dalla data di conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 12 e 13 del T. MAROTTA (per bacini tirrenici);
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque;
 - b) in ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo devono prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica;
 - c) il materiale di risulta, o la vegetazione tagliata, dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente: è comunque vietato utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con il *tout-venant* di fiume presente in loco ed in particolare materiali provenienti da demolizioni di c.a., scarifiche di manto stradale e simili;
 - d) la presente autorizzazione non esime il richiedente dal conseguire ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per altri aspetti, specie naturalistici, paesaggistici ed ambientali;
 - e) dovranno essere rispettate integralmente le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
 - f) il Richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione degli interventi autorizzati ed, a tal fine, dovrà adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
 - g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche sotto il controllo del personale incaricato dal Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria;
 - al ripristino, secondo le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;

- h) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, anche a mezzo pec (protocollo@pec.regione.liguria.it), o telefax, alla Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499.680), Al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria (fax 010/5499.861) ed alla Polizia Metropolitana (fax 010/5499.600), con 30 giorni di anticipo; qualora gli stessi abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno 5 giorni prima del loro inizio, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale del 01/04/2014 n. 8, art. 18, comma 3; detta comunicazione dovrà altresì contenere i numeri di targa ed il tipo di mezzi che accederanno all'alveo del torrente, nonché il nominativo della Ditta esecutrice, del Direttore dei lavori, del responsabile del cantiere ed i loro recapiti telefonici;
- i) sono autorizzati all'accesso in alveo i soli mezzi meccanici elencati nella comunicazione di inizio lavori;
- j) le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate con i responsabili della Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680);
- k) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le loro varianti - eventualmente necessarie - dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore;
- l) al termine dei lavori la zona interessata dovrà risultare sistemata secondo lo stato antecedente ai lavori o secondo eventuali indicazioni impartite dal Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria;
- m) al termine dei lavori dovrà essere presentata al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria una Relazione di fine lavori, firmata dal Direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quanto autorizzato;
- n) il richiedente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche, consultando il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria, e sospendere i lavori in occasione di intense precipitazioni, anche a carattere locale;
- o) in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali, la presente autorizzazione si intende sospesa per tutta la durata dell'allerta meteo. In particolare, in caso di emanazione, da parte dei posti servizi della Regione Liguria, dello stato di:
- allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - ZONA B:
 - le lavorazioni all'interno del corso d'acqua dovranno essere interrotte;
 - i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo;
 - all'interno dell'alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
 - allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - ZONA B:
 - dovranno essere adottate tutte le misure previste per l'allerta gialla;
 - dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisoriale, che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;
 - dovranno essere rimosse dall'alveo tutte le opere provvisoriale utili alle lavorazioni; nel caso in cui tali opere provvisoriale risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione, anche parziale;
 - le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese al completamento della messa in sicurezza del cantiere;
- p) in caso di rinuncia all'esecuzione dei lavori è necessario darne comunicazione al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria entro 30 giorni dal rilascio della presente, con l'indicazione delle motivazioni;

- q) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- r) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- s) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- t) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- u) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- v) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- w) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- x) il Richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- y) il Richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, anche provocati dal regime idraulico del corso d'acqua, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- z) saranno a totale carico del Richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque anche nel caso di esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- aa) il Richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota e in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente;

3. DI DISPORRE la pubblicazione per estratto sul B.U.R.L. del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 14/03/2017
N. 1397**

SV - Variante non sostanziale a concessione derivazione uso igienico-assimilati ed irriguo dal Rio Ferranietta in Frazione Ferrania - Comune di Cairo M. rinnovata con Decreto 3295/2015 - Rich.: Rossotti Fulvio, Rapetti Valter Leonardo, Avellino M.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi indicati in premessa

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, ai Sig.ri Rossotti Fulvio, Rapetti Valter Leonardo e Avellino Mara è accordata la variante non sostanziale nella concessione di cui al Decreto Dirigenziale della Provincia di Savona - Settore ex Pianificazione e Programmazione Territoriale n° 3295 del 02/08/2015 per derivare dal Rio Ferranietta nel bacino del Fiume Bormida di Mallare in Comune di Cairo Montenotte Frazione Ferrania per una quantità d'acqua non superiore a Moduli massimi 0,23 (l/sec 23,387) ad uso igienico-assimilati ed irriguo al fine di irrigare mq 18.940 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 76 - Mappale 11 del Comune di Cairo Montenotte.
2. di stabilire che l'efficacia della variante alla concessione in premessa decorra dalla data del presente provvedimento.

DISPONE di :

- tramettere estratto del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinché venga pubblicato;
- pubblicare il presente provvedimento sul sito WEB della Regione Liguria per quindici giorni consecutivi;
- comunicare il presente atto ai soggetti richiedenti nonché al Comune di Cairo Montenotte.

DA ATTO che:

- si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi del Capo III, articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6, legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è l'Arch. Enrico Pastorino;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
- per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente disciplinare, è ammessa impugnativa nanti al TAR Liguria ovvero al Capo dello Stato, fatte salve le Giurisdizioni speciali.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 28/03/2017 N. 1398

Art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 29/06/1999. Proroga del periodo di esecuzione dei tagli nei boschi cedui situati ad altitudine inferiore a 800 metri s.l.m.. Anno 2017.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 29/06/1999;

VISTI in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 29/06/1999, che stabiliscono quanto segue:

Art. 8. (Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui e nei castagneti)

1. Per i boschi cedui e per i castagneti l'epoca dei tagli è regolata come segue:
 - a) per i cedui situati ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m. dal 1 ottobre al 15 maggio;
 - b) per i cedui situati ad altitudine compresa tra gli 800 ed i 1200 metri s.l.m. dal 1 ottobre al 30 aprile;
 - c) per i cedui situati al di sotto degli 800 metri s.l.m. dal 16 ottobre al 31 marzo.
2. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali l'Ente delegato, sentito l'IRF, può variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni;

VISTO l'art. 2 della L.R. 12/4/2011 n. 7 il quale dispone che, a seguito della cessazione delle deleghe disposta dall'articolo 12 della L.R. 23/2010, a far data dal 1 maggio 2011 sono esercitate dalla Regione le funzioni, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, in materia di agricoltura, foreste ed economia montana;

VISTA la nota prot. n. PG/2014/49396 in data 10/3/2014 del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura Sport Turismo e Cultura ad oggetto: *"Modifica dell'assetto delle competenze istituzionali in materia forestale"* con la quale si comunica che con decorrenza 7/2/2014, *"talune funzioni previste dalla vigente normativa in materia forestale non sono più in capo agli uffici del Corpo Forestale dello Stato, ma sono riassunte nell'ambito della sfera di competenza operativa diretta della Regione, che si farà carico del loro espletamento tramite gli Uffici del Settore Ispettorato Agrario Regionale"*;

ATTESO che alla luce dell'evoluzione normativa sopra descritta le competenze di cui all'art. 8 comma 2 del R.R. 1/1999 devono intendersi fare ora interamente capo alla scrivente struttura regionale;

TENUTO CONTO dell'andamento climatico complessivo della stagione invernale trascorsa con particolare riferimento agli eventi alluvionali del novembre 2016 e ad altre avversità climatiche che hanno ritardato le operazioni di taglio nei boschi cedui;

DATO ATTO che sono pervenute diverse segnalazioni, da parte degli operatori del settore tese ad ottenere una proroga dell'epoca dei tagli relativamente ai cedui situati ad altitudine inferiore ad 800 metri s.l.m., in scadenza al 31/3 p.v.;

CONSIDERATA la necessità di contemperare, in un periodo di perdurante crisi economica, le esigenze degli operatori del settore forestale con la tutela del patrimonio boschivo ligure in quanto il termine all'epoca della durata dei tagli fissato dal Regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale è dettato dalle esigenze eco-fisiologiche delle piante che, se abbattute dopo tale limite temporale, potrebbero andare incontro a sofferenza e/o morte dell'apparato radicale;

VALUTATE le condizioni di ripresa vegetativa dei boschi della Regione Liguria, che consentono di diversificare, dal punto di vista orografico, i bacini del Mar Ligure da quelli Padani;

DECRETA

Per le motivazione meglio espresse nelle premesse, di disporre che:

- 1) ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 29/06/1999 nel territorio della Regione Liguria, relativamente ai boschi cedui situati ad altitudine inferiore ad 800 metri s.l.m:
 - è prorogata fino al 10 aprile l'epoca dei tagli nei bacini del Mar Ligure per l'anno 2017;
 - è prorogata sino al 20 aprile l'epoca dei tagli nei bacini Padani per l'anno 2017;
- 2) il presente decreto è pubblicato sul B.U.R.L. e sui siti web www.regione.liguria.it e www.agriligurianet.it;

di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.L.

IL DIRIGENTE

Luca Fontana

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 27/03/2017 N. 1401

Conferimento di incarico in house a Liguria Ricerche, per attività di consulenza nello sviluppo e nella gestione dell'Osservatorio Regionale e Interregionale dei carburanti di cui alla L.R. n. 1/2007 e s.m.i. - Importo di spesa euro 40.000,00.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per quanto nelle premesse specificato che qui si intende integralmente richiamato:

1. è affidato a Liguria Ricerche S.p.A., con sede legale in via Peschiera, 16 - 16122 Genova, C.F. e P.I. 03865860104, un incarico in house, consistente nell'attività di consulenza e supporto nello sviluppo e nella gestione dell'Osservatorio regionale e interregionale dei carburanti, di cui alla legge regionale n. 1/2007, per un importo complessivo di spesa di € 40.000,00.= IVA e ogni altro onere inclusi, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;
2. è autorizzata la spesa complessiva di € 40.000,00.= IVA e ogni altro onere incluso a favore di Liguria Ricerche S.p.A., avente sede legale in Genova Via Peschiera n. 16, C.F. e P.IVA n. 03865860104;
3. è impegnata la somma di euro 40.000,00 IVA e ogni altro onere incluso, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., a favore di Liguria Ricerche S.p.A., avente sede legale in Genova Via Peschiera n. 16, C.F. e P.IVA n. 03865860104, sul capitolo n. 346 "Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale ed interregionale dei carburanti negli impianti stradali e autostradali e sistema informativo" del Bilancio di previsione 2017-2019, con imputazione all'esercizio finanziario 2017 (scadenza 31/12/2017), che presenta la necessaria disponibilità;
4. è approvato lo schema di disciplinare di incarico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui all'allegato A);
5. è dato atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate, si provvederà a termini dell'art. 57 D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo Dlgs. e secondo le modalità previste dal Disciplinare di incarico;
6. è dato atto che ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell'allegato 4/2 del citato decreto e secondo le modalità previste nel Disciplinare di incarico;
7. è dato atto che alla formalizzazione dell'incarico, si provvederà mediante stipula del disciplinare d'incarico, tra la Società Liguria Ricerche S.p.A. e il Dirigente del Settore Commercio, in capo al quale spetta la responsabilità della gestione contrattuale e della corretta esecuzione del contratto;
8. è dato atto che, in forza di quanto disposto dall'articolo 53 comma 14 del D.L.gs. 30 marzo 2001 n.165, all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvederà di concerto con il Settore Amministrazione Generale, che è deputato al ricevimento dei dati del contratto e al successivo inserimento informatico, nel portale appositamente istituito;
9. è dato atto che la Struttura Commercio, si impegna a dare comunicazione, entro venti giorni dall'effettuazione dei pagamenti, alla competente Struttura regionale in materia di gare e contratti, trasmettendo l'importo, la data e se trattasi di acconto o di saldo;
10. è dato atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà trasmesso al Consiglio Regionale e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della Legge Regionale 5/2008, nonché dell'articolo 3 comma 54 della L. 244/2007.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o in alternativa ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, o comunicazione, o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Serenella Milia

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 22/03/2017 N. 1405

Secondo aggiornamento del “Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*)”.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 6 del 22/02/05 “Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali”;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e s. m. che, tra l’altro, dispone:

- che il Servizio Fitosanitario Nazionale, già istituito a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 536, si compone di un Servizio Fitosanitario Centrale con funzioni di indirizzo e coordinamento, operante presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e di Servizi Fitosanitari Regionali, che espletano le attività di controllo fitosanitario nei rispettivi territori regionali;
- che detti Servizi Fitosanitari Regionali possono prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali o prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- che i citati Servizi Fitosanitari possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Vista la Decisione della Commissione Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, e ss. mm. e ii., che stabilisce le misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Visto il Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che agli artt. 50 e 54, che definisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

Considerato che l'articolo 2 - comma 2 - del sopra citato Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011, prevede che in ciascun territorio regionale possono essere distinte le seguenti zone:

- a) "zona infestata": area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza del punteruolo rosso della palma e se ne può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione;
- b) "zona di contenimento": area in cui la diffusione del punteruolo in argomento è tale che non si ritiene più possibile la sua eliminazione dopo l'applicazione per un triennio di misure fitosanitarie volte all'eliminazione del citato organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione dell'organismo nocivo stesso;
- c) "zona cuscinetto": fascia perimetrale di almeno 10 chilometri a partire dal confine della zona infestata;
- d) "zona delimitata": area costituita dall'insieme della "zona infestata", della "zona di contenimento" e della "zona cuscinetto".

Considerato che il Servizio fitosanitario regionale, ai sensi del sopra citato D. M. 07 febbraio 2011 e in funzione dei ritrovamenti via via effettuati nell'ambito del territorio regionale, con i Decreti Dirigenziali n. 924/2008, n. 3540/2008, n. 170/2010, n. 663/2011, n. 2832/2011, n. 425/2012, n. 2524/2012, n. 149/2013, n. 4484/2013, n. 744/2014 e n. 5394 del 16/11/16, ha predisposto la zonizzazione del territorio regionale, individuando le diverse zone come sopra definite, mantenendola aggiornata nel tempo in funzione dell'aumento della diffusione dell'insetto in argomento;

Considerato che una corretta strategia di difesa contro il punteruolo in argomento si debba basare sulla combinazione di più misure fitosanitarie la cui scelta dipende, nella maggioranza dei casi, dalle specifiche circostanze in cui versa il singolo esemplare di palma;

Considerato che le varie misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo in argomento sono definite nello specifico Piano d'Azione Nazionale approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 15 dicembre 2010;

Considerato che, ai sensi del citato D. M. 07/02/2011, i Servizi Fitosanitari Regionali devono adottare e tenere aggiornato un proprio Piano d'Azione Regionale;

Considerato che la Regione Liguria, con Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n° 663/11, ha adottato il proprio Piano d'Azione Regionale, recependo in toto le indicazioni contenute nel sopra citato Piano d'Azione Nazionale, contenente le varie misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo rosso della palma;

Considerato che, con D.D. n. 598/13, il sopra citato Piano è stato oggetto di un primo aggiornamento, principalmente al fine di riportare nel Piano stesso l'indicazione di 4 nuovi prodotti che il Ministero della salute aveva autorizzato per il loro utilizzo sulle palme;

Considerato che, sulla base dell'esperienza sino a oggi maturata, un punto cardine per contrastare la diffusione del punteruolo rosso è rappresentato dalla pronta distruzione del materiale di palma infestato dall'insetto in argomento tramite una fine triturazione di detto materiale e che le macchine operatrici utilizzate per effettuare quest'operazione debbano garantire la distruzione delle forme vitali dell'insetto stesso;

Considerato che, attualmente, il trasporto del materiale infestato, non finemente triturato, dal luogo delle operazioni alla discarica per l'effettuazione della sua triturazione non offre adeguate garanzie nel contrastare la diffusione del Punteruolo rosso ma, al contrario, costituisce una fase di forte rischio per la diffusione dell'insetto stesso;

Considerato, quindi, che, per ridurre al minimo il rischio di diffusione del punteruolo rosso, durante gli interventi di abbattimento o di risanamento meccanico (dendrochirurgia) delle palme colpite da questo insetto, il materiale di palma infestato debba essere immediatamente e finemente triturato in loco e, successivamente, nel più breve tempo possibile, trasportato alla discarica per essere interrato o essere interrato in un terreno di cui il proprietario della palma, o il conduttore della medesima, abbia la disponibilità;

Considerato che nella lotta al punteruolo rosso condotta sino ad oggi è stato di fondamentale importanza l'apporto offerto dalle Amministrazioni Comunali ed è quindi auspicabile che la collaborazione dei Comuni sia sempre più precisa e puntuale;

Ritenuto che occorre focalizzare i punti nei quali l'azione delle citate Amministrazioni Comunali raggiunge la massima efficacia e, in sintesi, si chiede alle medesime di collaborare, in primis:

- nel fornire tempestivamente al Servizio Fitosanitario le generalità e gli indirizzi a cui contattare i proprietari delle palme da ispezionare o da rendere oggetto di prescrizioni;
- nel controllo dell'osservanza, da parte dei privati, delle citate prescrizioni emesse dal Servizio Fitosanitario;
- nel rafforzare, con idonei atti amministrativi comunali, i contenuti e la tempistica di attuazione delle prescrizioni in argomento, al fine di tutelare il patrimonio palmicolo, la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 5 agosto 2008, prima citati;

Ritenuto che, per ridurre al minimo il rischio di diffusione del punteruolo rosso, durante gli interventi di abbattimento o di dendrochirurgia delle palme colpite da questo insetto, il materiale di palma infestato debba essere immediatamente finemente triturato in loco e, successivamente, nel più breve tempo possibile, trasportato alla discarica per essere interrato o essere interrato in un terreno di cui il proprietario della palma, o il conduttore della medesima, abbia la disponibilità;

Ritenuto che nel Piano in argomento sia data indicazione che gli interventi insetticidi proposti nel Piano stesso debbano essere effettuati con i prodotti fitosanitari autorizzati su palma dal Ministero della Salute;

Ritenuto che i proprietari, o i conduttori, delle palme oggetto di intervento, o le ditte che attuano gli interventi stessi, ad operazioni ultimate, attestino che gli interventi prescritti dal Servizio Fitosanitario sono stati eseguiti in conformità a quanto indicato dal Servizio stesso nelle prescrizioni e attestino, anche attraverso la presentazione di idonea documentazione, quale forma di smaltimento sia stata adottata;

Ritenuto, quindi, ai sensi del citato D. M. 07/02/2011, di dover aggiornare il Piano d'azione regionale in oggetto, riportato all'allegato A del presente decreto di cui costituisce parte integrante e necessaria, con l'introduzione nel medesimo degli elementi di novità ad oggi acquisiti;

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate

Di approvare, ai sensi del citato D. M. 07/02/2011, il secondo aggiornamento del Piano d'Azione Regionale in oggetto, riportato all'allegato A del presente decreto di cui costituisce parte integrante e necessaria;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
MARCELLO Storace

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*)
Il aggiornamento

1. Premessa

Il Piano d'azione regionale, di seguito denominato Piano, ha lo scopo di individuare le azioni e le misure fitosanitarie che il Servizio Fitosanitario Regionale prescrive al fine di eliminare il *Rhynchophorus ferrugineus* nelle zone "infestate" e di contenerlo, nel breve periodo, nelle zone "delimitate", così come definite dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche".

Le misure fitosanitarie sono state definite tenendo conto degli "Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi (ISPM n. 9 della FAO)" e l'"Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi (ISPM n. 14 della FAO)". Le stesse misure fitosanitarie sono riferite a tutti i "vegetali sensibili", così come elencati nell'art. 2, comma 1- b) del sopra citato D. M. 07 febbraio 2011, e di seguito indicate "palme", ovunque ubicate.

Nella redazione di questo aggiornamento del Piano si tiene conto del fatto che una corretta strategia di difesa si deve basare su una gestione integrata di più misure fitosanitarie, la cui scelta dipende molte volte dalle specifiche circostanze ambientali e sanitarie tipiche della singola pianta di palma, nonché delle attuali conoscenze tecnico scientifiche raggiunte e delle esperienze pratiche maturate nella gestione dell'emergenza dal momento della comparsa dell'emergenza sia sul territorio nazionale che su quello regionale.

In questo contesto vogliono essere meglio definite le attività che devono svolgere i diversi soggetti coinvolti nell'applicazione delle misure fitosanitarie.

Vi è, inoltre, da considerare che il Ministero della Salute ha ammesso l'utilizzo sulle palme di ulteriori prodotti fitosanitari per l'effettuazione degli interventi insetticidi contro il punteruolo rosso mentre, di contro, è stato revocato il permesso di utilizzo ad alcuni prodotti fitosanitari, in precedenza ammessi e impiegati nella lotta al punteruolo.

Si rende, quindi, necessaria la predisposizione del presente secondo aggiornamento del Piano per adattarlo alle indicazioni fornite dalle esperienze maturate negli ultimi anni nella lotta all'insetto e per fare il punto sui prodotti fitosanitari attualmente utilizzabili negli interventi insetticidi consigliati.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m., relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

da realizzare nei confronti dei vegetali sensibili infestati o sospettati di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

La collaborazione delle Amministrazioni Comunali, inoltre, risulta essere di fondamentale importanza:

- nel fornire al Servizio Fitosanitario le generalità e gli indirizzi a cui contattare i proprietari delle palme da ispezionare o da rendere oggetto di prescrizioni,
- nel controllo dell'osservanza, da parte dei privati delle citate prescrizioni emesse da Servizio Fitosanitario;
- nel rafforzare, con idonei atti amministrativi comunali, i contenuti e la tempistica di attuazione delle prescrizioni in argomento, al fine di tutelare il patrimonio palmicolo, la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 5 agosto 2008.

12. Formazione e Informazione

Il Servizio Fitosanitario Regionale promuove collaborazioni con gli Enti territoriali per l'attuazione delle azioni di:

- informazione sulla normativa vigente e sullo stato delle infestazioni a livello regionale
- formazione e aggiornamento per i tecnici e gli operatori del settore;
- divulgazione delle buone pratiche per evitare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* con particolare riferimento alla individuazione dei sintomi iniziali, alle operazioni di pulizia, prevenzione e cura;
- promozione di iniziative di collaborazione tra Comuni, ditte di manutenzione del verde per la corretta applicazione delle misure di profilassi;
- promozione di iniziative per stimolare nuove opportunità d'attività economiche derivanti dalla adozione di sistemi di triturazione/compostaggio/trattamento termico, per lo smaltimento di materiale vegetale.

13. Linee di sperimentazione applicata

Il Servizio Fitosanitario Regionale, nell'ambito delle proprie attività, valuta linee nuove di sperimentazione e si rende disponibile per collaborare con gli enti di ricerca nella loro applicazione. Le principali tematiche che andrebbero approfondite sono:

- messa a punto di protocolli di difesa integrata, a minimo impatto ambientale, il cui target sia il verde urbano ed i giardini domestici. L'attività dovrebbe essere finalizzata anche a fornire dossier ai fini registrativi per quelle tipologie di prodotti che per essere utilizzate devono essere autorizzati dal Ministero della Salute;
- indagine sulla identificazione di palmizi che presentano livelli di resistenza naturale e di adattamento alle infestazioni;
- valutazione dell'efficacia del monitoraggio con microtelecamere montate su droni, palloni frenati o aste telescopiche;
- valutazione dell'efficacia sulla reale efficacia di entomopatogeni quali *Heterorhabditis indica*, *H. bacteriophora*, *Steinernema abbasi*, *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae* che, soprattutto in laboratorio, hanno mostrato una certa efficacia;

- Decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- Decreto ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.", ai sensi del quale è stato stabilito che i Servizi Fitosanitari Regionali, nell'ambito del territorio di competenza, effettuino ogni anno accertamenti relativi alla presenza del punteruolo rosso e che in ciascun territorio regionale possono essere distinte le seguenti zone:
"zona infestata": area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell'organismo nocivo e se ne può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione;
"zona di contenimento": area in cui la diffusione del punteruolo rosso è tale che non si ritiene più possibile la sua eliminazione dopo l'applicazione per un triennio di misure fitosanitarie volte all'eliminazione del citato organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione dell'organismo nocivo stesso;
"zona cuscinetto": fascia perimetrale di almeno 10 chilometri a partire dal confine della zona infestata;
"zona delimitata": area costituita dall'insieme della "zona infestata", della "zona di contenimento" e della "zona cuscinetto".
- Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 924 del 09/04/2008 con cui, con il primo ritrovamento in Liguria del punteruolo rosso nel Comune di Bordighera (IM), tale Comune è stato individuato come zona infestata ed è stata quindi costituita una prima zonizzazione del territorio regionale;
- Decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- Decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche";
- Decreti del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 663 del 14/03/2011 con il quale è stato approvato il Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*) e n. 598 del 11/02/2013 con cui ne è stato approvato un primo aggiornamento;
- Decreti del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 924/2008, n. 3540/2008, n. 170/2010, n. 663/2011, n. 2832/2011, n. 425/2012, n. 2524/2012, n. 149/2013, n. 4484/2013, n. 744/2014 e n. 5394 del 16/11/16 con i quali, sulla base dei ritrovamenti dell'insetto in oggetto nei vari territori comunali della regione, è stata costantemente aggiornata la "zonizzazione" del nostro territorio regionale;

3. Ambito di applicazione

Il presente Piano trova applicazione su tutto il territorio regionale per la protezione delle piante di palma, riconosciute sensibili ai sensi del citato D. M. 07/02/2011, e il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, delle seguenti specie:

Areca catechu, *Arecastrum romanzoffianum*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Chamaerops humilis*, *Jubea chilensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Howea forsteriana*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia spp.*

Nel caso in cui il Servizio Fitosanitario Regionale accerta infestazioni di *Rhynchophorus ferrugineus* su nuove specie di palma, il Piano trova applicazione anche per queste ultime.

4. Importazioni

Al fine di armonizzare sull'intero territorio nazionale il soddisfacimento dei requisiti per gli spostamenti dei vegetali sensibili importati da Paesi terzi, previsti dall'allegato I, punto 2, lettera d) del D. M. 07/02/2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche" si stabiliscono le seguenti procedure operative quando nella rubrica «Dichiarazione supplementare» è indicato che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati per un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione in un luogo di produzione:

i) registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine e ii) in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati utilizzati trattamenti preventivi adeguati; iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell'esportazione.

L'importatore o l'agente doganale che intende importare vegetali sensibili secondo i requisiti sopra indicati effettua la specifica richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale competente per il punto di entrata. L'istanza deve contenere anche i dati identificativi dei luoghi di destino in modo da poter acquisire preventivamente, dal Servizio Fitosanitario competente per territorio di destino, il parere sull'idoneità del sito dove devono essere tenute le piante per almeno un anno, in particolare per quanto concerne la protezione fisica totale con reti metalliche.

Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per il punto di entrata con l'acquisizione della richiesta di controllo fitosanitario e il parere sull'idoneità del sito dove devono essere tenute le piante dispone i controlli documentali, di identità e fitosanitari al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti specifici per le palme di cui all'allegato III, parte A, e all'allegato IV, parte A, sezione I, del D. lgs. n. 214/2005 e s. m. nonché il soddisfacimento dei requisiti per l'importazione di cui all'allegato I, punto 1 del predetto D. M. 07/02/2011.

I vegetali così importati possono essere successivamente movimentati, previo rilascio dell'autorizzazione all'uso dello specifico Passaporto delle Piante solo se dal momento dell'introduzione nel territorio italiano sono stati coltivati per almeno un anno in sito a protezione fisica totale con reti metalliche per impedire l'introduzione e/o la diffusione dell'organismo specifico e nei controlli trimestrali disposti dal Servizio Fitosanitario Regionale non sono state riscontrate manifestazioni di *Rhynchophorus ferrugineus*.

5. Obbligo comunicazioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo nelle zone indenni, nelle zone infestate e nelle zone cuscinetto sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune da adottare nell'ambito di questo specifico Piano.

In tutti i casi in cui negli areali sopra descritti è accertata per la prima volta la presenza dell'insetto o suoi sintomi di infestazione su piante riconosciute sensibili, il Servizio Fitosanitario Regionale ne dà immediata comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e al Servizio Fitosanitario Centrale, affinché quest'ultimo possa effettuare entro cinque giorni la notifica alla Commissione UE e agli altri Stati membri.

Nelle zone di contenimento chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo può darne comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che può disporre accertamenti specifici per valutare le misure fitosanitarie più opportune e ne dà comunicazione alla competente Amministrazione Comunale.

Per velocizzare gli interventi le segnalazioni possono essere effettuate anche con la posta elettronica allegando, possibilmente, foto delle palme infestate o ritenute tali.

In tutti i casi i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante infestate sono tenuti a comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli interventi, da attuarsi sulle palme, disposti dal Servizio stesso.


6. Misure relative al monitoraggio intensivo tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate

Il Servizio Fitosanitario Regionale esegue, annualmente, indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche, con la collaborazione delle Amministrazioni comunali per quanto di loro competenza.

Il monitoraggio ufficiale è eseguito dagli Ispettori fitosanitari e dal personale tecnico di supporto di cui all'art. 35 del D. Lgs. 214/05 e s. m. espressamente incaricato, con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e, se del caso, con altri soggetti pubblici o privati per quanto di loro competenza.

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, avvalendosi eventualmente anche di piattaforme aeree o binocoli. Vanno ricercati i primi sintomi dell'infestazione, per cui occorre porre particolare attenzione alle foglie, le quali prima di assumere il classico aspetto ad ombrello, con collasso delle foglie centrali, quasi sempre mostrano specifici sintomi, spesso visibili anche da terra.

Fig. 1 - Evoluzione della sintomatologia (Stadi sintomatici)



Occasionalmente l'infestazione può essere localizzata alla base dello stipite, in tal caso il fogliame è del tutto asintomatico e la parte del tronco infestata risulta al tatto poco consistente ed emette un forte odore di putrido dovuto ai tessuti marcescenti e in fermentazione. Tali infestazioni basali sono state rilevate soprattutto su *Phoenix canariensis* e *P. dactylifera* di piccola - media altezza, massimo di 5 – 6 metri.

In caso di nuovi ritrovamenti in zone indenni, ivi comprese le zone cuscinetto, è attivato un monitoraggio in tutta la nuova zona infestata con la collaborazione delle Amministrazioni comunali. In particolare, vanno effettuate osservazioni ripetute nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri. Tale monitoraggio rafforzato deve essere svolto su tutte le piante sensibili ubicate nelle proprietà private e pubbliche e nei confronti dei proprietari deve essere svolta un'azione di informazione sulla corretta gestione dell'emergenza.

Alla luce della scarsa fruibilità dei dati raccolti nell'attività di monitoraggio del punteruolo rosso condotta negli anni mediante l'impiego delle trappole per la cattura degli adulti dell'insetto e delle opinioni scientifiche contrastanti circa la loro validità, se ne sconsiglia l'impiego sia nelle zone indenni sia in quelle infestate.

7. Misure preventive da attuare in tutte le zone

Il Punteruolo rosso svolge gran parte del proprio ciclo biologico all'interno della pianta per cui risulta difficilmente raggiungibile dai più comuni mezzi di lotta. Sulla base delle esperienze maturate risulta necessario adottare strategie preventive e di tipo protettivo per impedire infestazioni su nuove palme.

Un'efficace strategia di difesa prevede:

- l'attuazione di pratiche agronomiche che consentano di minimizzare ferite o lesioni alla palma;
- l'adozione di accorgimenti tecnici preventivi che evitino o limitino l'insediamento dell'organismo nocivo.

Per quanto sopra riportato gli interventi di profilassi generale a cui devono attenersi i proprietari di palme sono così individuabili:

- accurate ispezioni periodiche su tutte le piante sensibili all'attacco del coleottero in questione;
- accurata potatura delle foglie/infiorescenze secche, eliminazione delle guaine fiorali, residui organici, ecc. da effettuarsi nel periodo invernale quando il volo degli adulti è limitato;
- eliminazione dei residui della potatura;
- evitare i tagli delle foglie verdi nei periodi in cui la temperatura è al di sopra dei 10°C, o se indispensabili, coprire e trattare le ferite in quanto la superficie di taglio è fortemente attrattiva nei confronti dell'insetto. Le superfici di taglio possono essere denaturate anche con ipoclorito di sodio. Se i tagli sono effettuati nel periodo invernale, quando il rinfocoro ha una minore attività di volo, le ferite possono essere suscettibili di attacchi fungini perché non cicatrizzano facilmente per cui vanno ugualmente protetti;
- interventi localizzati nella parte apicale della pianta con prodotti insetticidi.

7.1 Trattamenti insetticidi

Gli interventi con insetticidi naturali, o di sintesi, irrorati alla chioma o localizzati all'apice vegetativo o applicati in endoterapia sono da realizzare con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Dal momento in cui ci si è trovati in piena emergenza per l'infestazione da punteruolo rosso sono state via via autorizzate nuove sostanze attive da utilizzare sulle palme per combattere tale insetto mentre per altre sostanze attive ne è stata revocata la possibilità d'impiego.

Per l'effettuazione dei trattamenti in argomento devono essere utilizzate le sostanze attive specificamente autorizzate dal Ministero della Salute.

Nei trattamenti insetticidi di cui trattasi devono essere favorite modalità applicative a minimo impatto ambientale, come interventi localizzati alla chioma, a bassa o bassissima pressione oppure ricorrendo all'utilizzo di impianti semifissi con un tubo provvisto alla sommità di una o più doccette o meglio collegato ad un tubo gocciolante flessibile appoggiato alla base delle foglie e che interessa tutta la circonferenza dello stipite.

Il ricorso all'endoterapia riduce i rischi tossicologici, tuttavia tale tecnica va supportata da esperti nell'applicazione in quanto è necessario acquisire ulteriori conoscenze sull'efficacia delle singole molecole e sulle modalità della loro applicazione.

I trattamenti insetticidi preventivi sono da articolare come di seguito specificato:

- a) nelle zone indenni i trattamenti possono anche essere omessi o ridotti nel numero;
- b) nelle zone infestate si distinguono tre periodi per effettuare i trattamenti:
 - i) periodo primaverile: 1 marzo – 30 giugno, al raggiungimento di temperature al di sopra dei 15 – 18°C prevedere con intervalli di circa un mese applicazioni insetticida localizzate alla chioma. Per piante al di sotto dei 5/6 metri di altezza prevedere anche l'applicazione insetticida allo stipite. Nel caso in cui si applica l'endoterapia, una prima applicazione va effettuata a fine marzo e una seconda applicazione all'inizio di maggio;

- ii) nel periodo estivo: 1 luglio – 31 agosto, in linea generale, si consiglia di non effettuare applicazioni insetticide in quanto le temperature ambientali elevate possono rallentare l'attività del punteruolo rosso; nel caso, però, di periodi estivi non particolarmente caldi, caratterizzati da temperature miti, risulta opportuno continuare l'applicazione degli interventi insetticipi in parola.
- iii) nel periodo autunnale: 1 settembre - 15 novembre 3/4 applicazioni come nel periodo primaverile.

In caso di impiego dell'endoterapia effettuare una ulteriore applicazione nella seconda quindicina di settembre.

In caso di trattamenti con nematodi entomopatogeni particolare attenzione deve essere posta sulle modalità applicative e sulle condizioni operative in modo da garantirne le migliori condizioni di attività, così come di seguito descritto:

per una pianta di medie dimensioni vanno utilizzati almeno 50 milioni di nematodi disciolti in non meno di 20 litri di acqua.

Il trattamento con nematodi è da ripetere a distanza di 20 - 25 giorni, evitando il periodo caldo secco e adottando le seguenti procedure:

- 1) circoscrivere l'impiego in primavera e in autunno;
- 2) al momento del trattamento la pianta deve essere umida per consentire la mobilità dei nematodi, ma non saturo di acqua;
- 3) trattare con temperature comprese tra i 13-15°C e i 22°C;
- 4) trattare durante le ore o nelle giornate meno luminose;
- 5) lavare le attrezzature prima dell'impiego al fine di evitare la presenza di residui di fitofarmaci;
- 6) versare il contenuto della confezione in un contenitore con almeno 3-4 litri di acqua a temperatura ambiente (15-20°C) e mescolare sino a disperderlo completamente;
- 7) travasare la miscela in un normale annaffiatore per un'applicazione diretta o pompa a spalla o altro applicatore con il volume d'acqua necessario per l'applicazione, sempre senza usare acqua fredda;
- 8) rimuovere eventuali filtri più sottili ed utilizzare ugelli di almeno 0,5 mm di diametro (meglio 0,8 – 1 mm);
- 9) distribuire la sospensione o direttamente con l'annaffiatore o a mezzo di attrezzature a bassa pressione, max 2-3 bar;
- 10) agitare la sospensione anche durante l'applicazione per evitare il deposito dei nematodi sul fondo e garantire una distribuzione omogenea del prodotto;
- 11) assicurare una buona umidità della pianta anche nelle settimane successive all'applicazione, con irrigazioni frequenti ma senza dilavare.

8. Interventi ammissibili

L'osservazione attenta e costante, soprattutto da parte dei proprietari delle palme, supportata dal personale tecnico può permettere la tempestiva individuazione di piante con sintomi iniziali di attacco. Per tali piante, a condizione che non abbiano l'apice vegetativo compromesso, può essere tentato un intervento di risanamento.

Il principio si basa sull'eliminazione di tutti gli stadi biologici vitali dell'insetto presenti sulla chioma e sullo stipite.

Le tecniche di risanamento possono essere diverse ma basate essenzialmente nell'eliminare infestazioni quando sono iniziali e limitate.

Nelle zone infestate, al di là dei casi in cui non può essere evitato l'abbattimento delle palme, gli interventi di risanamento, il cui esito non è mai garantito a priori per l'impossibilità di comprendere con un esame visivo il grado dell'infestazione, si basano su una strategia che integra diversi sistemi di lotta e si articolano in trattamenti:

- meccanico di risanamento (dendrochirurgia), accoppiato all'applicazione di
- insetticipi (chimici, biologici, fisici, ecc.) esoterapici, da localizzare essenzialmente nella parte centrale della chioma, ed endoterapici.

Nelle zone di contenimento gli interventi di risanamento possono essere rappresentati:

- dall'abbattimento delle palme, o
- dal trattamento meccanico di risanamento (dendrochirurgia), o
- dall'effettuazione dei trattamenti insetticidi come sopra indicati.

La buona riuscita dell'intervento dipende dal grado dell'infestazione. In linea generale, con riferimento all'evoluzione della sintomatologia riportata a pagina 5 di questo Piano, si attuano interventi curativi quando ci si trova nei primi stadi sintomatici (fase 2), sino agli stadi avanzati (fase 3 e 4).

Dallo stadio 5 è fortemente sconsigliato procedere con qualsiasi metodo di risanamento, per cui è necessario procedere all'abbattimento immediato al fine di evitare ulteriore diffusione dell'insetto.

8.1 La dendrochirurgia

La dendrochirurgia va eseguita da personale specializzato e consiste nella graduale asportazione dei tessuti infestati cercando di effettuare la completa rimozione delle diverse fasi vitali dell'insetto (adulto, larva, pupa e uova).

Il Servizio fitosanitario regionale valuta se disporre che le operazioni di dendrochirurgia siano da effettuare sotto controllo ufficiale al fine di verificare che le stesse siano effettuate secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compiere, tramite voli successivi, diversi chilometri.

Durante l'effettuazione di questo intervento tutto il materiale infetto deve essere finemente tritato *in loco*, ovvero nel sito in cui viene attuato l'intervento stesso, immediatamente dopo la sua separazione dalla palma, e seguendo le prescrizioni riportate al successivo punto 10 del presente Piano.

L'intervento di dendrochirurgia deve essere, inoltre, associato ad altre precauzioni per impedire la diffusione dell'insetto tra cui, in particolare:

- evitare di operare in giornate molto ventose e piovose;
- coprire l'area sottostante la proiezione della chioma con teli o film plastici al fine di agevolare la raccolta del materiale infestato tagliato;
- i materiali di risulta delle parti infestate della palma, finemente triturati, e le restanti porzioni della palma non infestate devono essere conferiti in discarica per il loro interrimento oppure essere sotterrati in un terreno di cui il proprietario, o il conduttore, della palma abbia disponibilità.

L'intervento di dendrochirurgia inizia con l'asportazione dell'intera chioma e termina con l'eliminazione di ogni lesione e di ogni forma vitale del coleottero. Si deve quindi modellare la superficie apicale della pianta per permettere l'allontanamento delle acque meteoriche e si procede ad un'irrorazione di soluzione fungicida ed insetticida oppure, in alternativa al trattamento insetticida, si può posizionare una rete ombreggiante "anti insetto" da rimuovere nel momento in cui può essere di impedimento allo sviluppo della nuova vegetazione.

La rimozione dei tessuti infestati non deve comunque compromettere l'apice vegetativo dal quale la pianta ha la possibilità di rigermogliare. Anche il periodo dell'anno in cui viene effettuata tale operazione ne influenza il buon esito. Infatti interventi effettuati in primavera portano ad una più rapida ricostituzione della chioma, mentre interventi effettuati in tardo autunno / inizio inverno comportano una esposizione per un lungo periodo dei tessuti vivi ad agenti atmosferici avversi e ad una maggiore possibilità di insediamento di funghi e batteri che possono compromettere il buon esito dell'intervento. Nonostante si verifichi tale criticità, è bene intervenire anche in tali periodi meteorologicamente sfavorevoli piuttosto che rimandare l'intervento alla primavera successiva in quanto l'attività trofica dell'insetto continua anche in presenza di basse temperature ambientali.

Rimane inteso che la ricostituzione dell'apparato fogliare nella pianta trattata secondo la tecnica della dendrochirurgia non la preserva da nuove possibili reinfestazioni.

E' quindi consigliato intervenire con trattamenti insetticidi come indicato al punto 7.1.

Nel caso d'insuccesso dell'operazione di dendrochirurgia, (non accrescimento di nuova vegetazione entro un termine approssimativo di circa 6 mesi dall'intervento) o disseccamento precoce del nuovo germoglio formato o reinfestazione della pianta da Punteruolo rosso, il proprietario o detentore rimane obbligato ad adempiere alle disposizioni già ricevute dal Servizio fitosanitario regionale e deve, quindi, provvedere senza indugio all'abbattimento della pianta in modo da evitare anche nuove reinfestazioni del fusto.

Pericolo maggiore, assolutamente da prevenire per la pubblica incolumità, che impone la pronta eliminazione della pianta, è la perdita della sua stabilità, causata da un apparato radicale inattivo ed in degradazione e dalla diminuzione della resistenza dello stipite, che può causare lo schianto dello stesso, per azione anche degli agenti atmosferici.

Le modalità d'intervento per l'abbattimento sono le medesime indicate nel punto 9.

8.2 Trattamenti insetticidi di risanamento

I trattamenti ad azione insetticida vanno effettuati in maniera continua e sistematica fino al raggiungimento del risanamento della pianta e vanno impiegati solo quelli autorizzati all'uso dal Ministero della Salute. E' buona norma associare ai prodotti insetticidi prodotti rameici.

Le palme risanate sono suscettibili di successive reinfestazioni e pertanto vanno difese comunque in maniera sistematica secondo quanto specificato al punto 7.1.

9. Misura ufficiale dell'abbattimento

Quando la palma è palesemente compromessa si deve procedere all'immediato abbattimento con relativa distruzione dei tessuti infestati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante da abbattere comunicano al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio delle operazioni di abbattimento le quali vanno effettuate quanto prima possibile. Abbattimenti di piante infestate effettuati dopo mesi dal collasso non hanno alcun effetto sulla limitazione della diffusione dell'insetto. Nel caso in cui non è possibile effettuare l'intervento in tempi ristretti la pianta deve essere messa in sicurezza con la completa copertura con film plastico o rete antinsetto. Tale alternativa deve rimanere una misura temporanea anche in quanto la pianta attaccata, pur incappucciata, può rappresentare un pericolo per la diffusione dell'insetto e per la pubblica incolumità.

Il Servizio fitosanitario regionale valuta se disporre che le operazioni di abbattimento siano da effettuare sotto controllo ufficiale al fine di verificare che le stesse siano realizzate secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del Punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compiere, tramite voli successivi, diversi chilometri.

Durante l'effettuazione di questo intervento tutto il materiale infestato deve essere finemente tritato in loco, ovvero nel sito in cui viene attuato l'intervento stesso, immediatamente dopo la sua separazione dalla palma, e seguendo le prescrizioni riportate al successivo punto 10 del presente Piano.

Le operazioni di abbattimento devono essere, inoltre, associate ad altre precauzioni per impedire la diffusione dell'insetto tra cui, in particolare:

- 1) l'intervento deve essere effettuato in assenza di pioggia e di vento;
- 2) le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle macchine operatrici e le dimensioni della pianta da abbattere;
- 3) deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica di adeguato spessore e resistenza;
- 4) in caso di piante di notevoli dimensioni si procede con il taglio a sezioni, avvalendosi anche di carri gru, evitando la caduta libera a terra;
- 5) le parti di tronco infestate, prima del taglio, vanno opportunamente protette con reti o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza;

6) in caso di abbattimento di piante di ridotte dimensioni può essere previsto direttamente il taglio del tronco al di sotto del colletto con o senza la rimozione della ceppaia, tenuto conto che di solito il *Rhynchophorus ferrugineus* non attacca tale organo della pianta;

7) i materiali di risulta delle parti infestate della palma, finemente triturati, e le restanti porzioni della palma non infestate possono essere conferiti in discarica per il loro interrimento oppure essere sotterrati in un terreno di cui il proprietario, o il conduttore, della palma abbia disponibilità.

Alla conclusione delle operazioni realizzate sulla palma oggetto di prescrizioni, a cura del proprietario, o del conduttore, della palma o del responsabile della ditta che ha effettuato l'intervento, dovrà essere prodotta al Servizio Fitosanitario stesso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che l'intervento in argomento è stato realizzato ottemperando a tutte le modalità indicate nella prescrizione fitosanitaria impartita dal citato Servizio Fitosanitario.

Nelle operazioni di abbattimento si deve tener in considerazione che le palme possono pesare diverse tonnellate e questo dovrebbe essere considerato nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

10. Misura ufficiale della distruzione del materiale infestato

Il metodo più sicuro per evitare la diffusione del Punteruolo rosso è rappresentato dalla distruzione delle parti attaccate a mezzo di tempesta e fine triturazione del materiale infestato da effettuarsi *in loco*, ovvero nel sito in cui viene effettuato l'intervento di abbattimento o di dendrochirurgia.

Le macchine operatrici utilizzate per effettuare questa triturazione devono garantire la distruzione delle forme vitali dell'insetto stesso.

Come già anticipato in precedenza, i materiali di risulta delle parti infestate della palma, finemente triturati, e le restanti porzioni della palma non infestate, possono essere conferiti in discarica per il loro interrimento oppure essere sotterrati in un terreno di cui il proprietario, o il conduttore, della palma abbia disponibilità.

A cura del proprietario, o del conduttore, della palma o del responsabile della ditta che ha effettuato l'intervento, dovrà essere presentata al Servizio Fitosanitario Regionale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale vengono esplicitate le modalità adottate per lo smaltimento e, nel caso di trasporto in discarica del materiale, allegandone il relativo certificato di conferimento.

Il Servizio Fitosanitario Regionale potrà prendere in considerazione anche modalità alternative di distruzione delle parti attaccate purchè sia garantita l'assenza del rischio di diffusione dell'insetto.

11. Collaborazioni

Al fine di agevolare l'adozione delle misure ufficiali sopra specificate e per la buona riuscita dell'applicazione del presente Piano è necessario coinvolgere:

- gli istituti di ricerca e sperimentazione in agricoltura;
- i tecnici dei Servizi di sviluppo agricolo;
- i privati, le Amministrazioni provinciali e comunali, in qualità di proprietari di molte aree pubbliche o private, per l'attuazione delle misure fitosanitarie;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle palme;
- gli ordini professionali;
- i Consorzi di difesa;
- le Camere di commercio o altri Enti territoriali.

In particolare ricoprono un ruolo fondamentale le Amministrazioni Comunali per le collaborazioni in fase di monitoraggio e accesso ai luoghi ove ci siano palme, per impostare gli adeguati trattamenti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 27/03/2017 N. 1408

SPA12906 - Asportazione delle barre fluviali tramite l'esecuzione di ripristino dei fondali del Fiume Magra necessari alla riattivazione degli accessi agli specchi acquei in concessione; Cantieri Bocca di Magra di Lo Piccolo Gaspare & C. SNC.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di autorizzare la Società Cantieri Bocca di Magra di Lo Piccolo Gaspare & C. SNC, di seguito denominata "Concessionario", ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, all'asportazione delle barre fluviali tramite l'esecuzione di ripristino dei fondali del Fiume Magra necessari alla riattivazione degli accessi agli specchi acquei in concessione, in conformità agli elaborati progettuali esaminati, vistati e trattenuti da questo Ufficio Territoriale, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni, la cui inosservanza, anche di una sola delle quali, ne comporta l'annullamento:
 - a) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato qualunque ingombro del Fiume Magra non strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento stesso;
 - b) il materiale escavato proveniente dal ripristino dei fondali quantificato in mc. 4950,97 dovrà essere recapitato in discarica autorizzata, in mare o conferito a ripascimento delle spiagge previ i necessari pareri degli Enti competenti in materia. Qualora ne sussistano le condizioni, se consentito dalle normative ambientali vigenti in materia, potrà essere depositato per riprofilare l'alveo in zona di depressione fluviale così come meglio definito al punto c) e d);
 - c) le zone oggetto del deposito di sedimenti provenienti dal ripristino dei fondali per essere ritenute idonee ai fini idraulici dovranno avere una morfometria dell'alveo con opportune profondità batimetriche maggiori di -4,50 metri rispetto al livello medio mare, essere significativamente estese e non devono interessare specchi acquei concessionati a privati o ad altri operatori della nautica;
 - d) è tassativamente vietato depositare il materiale a quote batimetriche minori di -4,50 metri rispetto al livello medio mare, così come di interessare anche marginalmente la zona d'alveo oggetto del dragaggio effettuato per garantire la sezione utile di deflusso del Fiume Magra da questa Amministrazione nell'anno 2016;
 - e) il concessionario dovrà trasmettere, per ogni singolo intervento, prima dell'inizio ed a fine lavori, apposite planimetrie quotate che, attraverso opportuni rilievi batimetrici, dimostrino il rispetto dei livelli di profondità dei fondali nei termini di quanto sopra stabilito;
 - f) il materiale dragato a seconda delle caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche e granulometriche dovrà essere trattato con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia;
 - g) sono vietati gli interventi con mezzi ed attrezzature che possano configurare gli interventi come dispersione di materiale in corrente;
 - h) resta inteso che per l'esecuzione del ripristino dei fondali è necessario ottenere tutte le altre autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, oltreché adempiere alle prescrizioni imposte dagli Enti competenti in materia;
 - i) se eventuali prescrizioni rilasciate da detti Enti modificano di fatto quanto prescritto con il presente atto il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Amministrazione per il necessario benessere di competenza;

- l) il concessionario sarà ritenuto a tutti gli effetti civili e penali - salvo le rivalse di Legge - responsabile circa la sicurezza delle opere autorizzate per cui dovrà adottare, a sua cura e spese tutti i provvedimenti necessari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, anche derivanti dal regime idraulico del Fiume Magra;
 - m) il concessionario riterrà manlevata ed indenne questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione dei lavori di che trattasi.
- 2) di stabilire che la presente autorizzazione ai soli fini idraulici ha validità fino al 31 maggio 2020 ma, potrà essere revocata - per motivi idraulici anche d'ordine generale - a giudizio insindacabile di questo Servizio, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta;
 - 3) di dare preventiva comunicazione dell'inizio e della fine delle attività di ripristino dei fondali allo scrivente Servizio, al Dipartimento Provinciale dell'Arpal di La Spezia, al Comune di Sarzana competente per territorio e all'Ente Parco Montemarcello-Magra;
 - 4) di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il suddetto provvedimento è ammessa proposizione di ricorso presso le competenti Autorità giurisdizionali e amministrative in base alle condizioni e ai termini di legge:

- presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ex D.lgs. n. 104 del 02/07/2010, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto;
- presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche o il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933, nel termine di 60 giorni dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti;
- presso l'Autorità giurisdizionale ordinaria ex R.D. n. 1443 del 28/10/1940 Codice di Procedura Civile e R.D. n. 267 del 16/03/1942 Codice Civile, nei termini di prescrizione previsti;
- presso l'organo sovraordinato mediante ricorso gerarchico ex D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- presso il Presidente della Repubblica mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 27/03/2017 N. 1409

SPA12907 - Asportazione delle barre fluviali tramite l'esecuzione di ripristino dei fondali del Fiume Magra necessari alla riattivazione degli accessi agli specchi acquei in concessione. Cantiere Navale Bocca di Magra SAS di Varg SRL & C.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di autorizzare la Società CANTIERE NAVALE BOCCA DI MAGRA SAS DI VARG SRL & C., di seguito denominata "Concessionario", ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, all'asportazione delle barre fluviali tramite l'esecuzione di ripristino dei fondali del Fiume Magra necessari alla riattivazione degli accessi agli specchi acquei in concessione, in conformità agli elaborati progettuali esaminati, vistati e trattenuti da questo Ufficio Territoriale, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni, la cui inosservanza, anche di una sola delle quali, ne comporta l'annullamento:
 - a) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato qualunque ingombro del Fiume Magra non strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento stesso;
 - b) il materiale escavato proveniente dal ripristino dei fondali quantificato in mc. 3177,44 dovrà essere recapitato in discarica autorizzata, in mare o conferito a ripascimento delle spiagge previ i necessari pareri degli Enti competenti in materia. Qualora ne sussistano le condizioni, se consentito dalle normative ambientali vigenti in materia, potrà essere depositato per riprofilare l'alveo in zona di depressione fluviale così come meglio definito al punto c) e d);
 - c) le zone oggetto del deposito di sedimenti provenienti dal ripristino dei fondali per essere ritenute idonee ai fini idraulici dovranno avere una morfometria dell'alveo con opportune profondità batimetriche maggiori di -4,50 metri rispetto al livello medio mare, essere significativamente estese e non devono interessare specchi acquei concessionati a privati o ad altri operatori della nautica;
 - d) è tassativamente vietato depositare il materiale a quote batimetriche minori di -4,50 metri rispetto al livello medio mare, così come di interessare anche marginalmente la zona d'alveo oggetto del dragaggio effettuato per garantire la sezione utile di deflusso del Fiume Magra da questa Amministrazione nell'anno 2016;
 - e) il concessionario dovrà trasmettere, per ogni singolo intervento, prima dell'inizio ed a fine lavori, apposite planimetrie quotate che, attraverso opportuni rilievi batimetrici, dimostrino il rispetto dei livelli di profondità dei fondali nei termini di quanto sopra stabilito;
 - f) il materiale dragato a seconda delle caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche e granulometriche dovrà essere trattato con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia;
 - g) sono vietati gli interventi con mezzi ed attrezzature che possano configurare gli interventi come dispersione di materiale in corrente;
 - h) resta inteso che per l'esecuzione del ripristino dei fondali è necessario ottenere tutte le altre autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, oltreché adempiere alle prescrizioni imposte dagli Enti competenti in materia;
 - i) se eventuali prescrizioni rilasciate da detti Enti modificano di fatto quanto prescritto con il presente atto il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Amministrazione per il necessario benessere di competenza;
 - l) il concessionario sarà ritenuto a tutti gli effetti civili e penali - salvo le rivalse di Legge - responsabile circa la sicurezza delle opere autorizzate per cui dovrà adottare, a sua cura e spese tutti i provvedimenti necessari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, anche derivanti dal regime idraulico del Fiume Magra;
 - m) il concessionario riterrà manlevata ed indenne questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione dei lavori di che trattasi.

- 2) di stabilire che la presente autorizzazione ai soli fini idraulici ha validità fino al 31 maggio 2020 ma, potrà essere revocata - per motivi idraulici anche d'ordine generale - a giudizio insindacabile di questo Servizio, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta;
- 3) di dare preventiva comunicazione dell'inizio e della fine delle attività di ripristino dei fondali allo scrivente Servizio, al Dipartimento Provinciale dell'Arpal di La Spezia, al Comune di Sarzana competente per territorio e all'Ente Parco Montemarcello-Magra;
- 4) di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il suddetto provvedimento è ammessa proposizione di ricorso presso le competenti Autorità giurisdizionali e amministrative in base alle condizioni e ai termini di legge:

- presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ex D.lgs. n. 104 del 02/07/2010, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto;
- presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche o il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933, nel termine di 60 giorni dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti;
- presso l'Autorità giurisdizionale ordinaria ex R.D. n. 1443 del 28/10/1940 Codice di Procedura Civile e R.D. n. 267 del 16/03/1942 Codice Civile, nei termini di prescrizione previsti;
- presso l'organo sovraordinato mediante ricorso gerarchico ex D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- presso il Presidente della Repubblica mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 22/03/2017 N. 1413

Proroga della partecipazione del CEA "Labter Parco di Portofino" al Sistema Regionale di Educazione Ambientale di cui all'art. 37 della l.r. 20/06 e ss. mm. e ii.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, di:

- 1) prorogare la partecipazione del CEA "Labter Parco di Portofino", di cui è titolare l'Ente Parco di Portofino, al Sistema Regionale di Educazione Ambientale, fino alla data del 31/12/2017;

- 2) stabilire che la partecipazione del CEA Labter Parco di Portofino al Sistema Regionale possa essere ulteriormente prorogata, fino a un massimo di due anni, a seguito della trasmissione degli atti di affidamento dei servizi di gestione del CEA per gli anni 2018 e 2019, fermo restando che ogni modifica che implichi il venir meno dei requisiti minimi previsti debba essere tempestivamente comunicata alla Regione;
- 3) disporre che il presente atto sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 21/03/2017 N. 1433

GENO02468 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per costruzione tratto di muro d'argine sottostante la Via pedonale Giordani in fregio al Torr. Sori in Comune di Sori (GE)

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di AUTORIZZARE il Comune di Sori (GE), ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'esecuzione dei lavori per "la realizzazione di breve tratto di muratura in c.a. per il consolidamento e la difesa spondale al di sotto della Via pedonale Giordani in fregio al Torr. Sori in sponda destra". I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 24 (*ventiquattro*) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre un anno dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 14 del Torrente Sori;
2. di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
 - b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con

cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;

- c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al ***termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.***
- d) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- e) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
- al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
- g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- h) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- i) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
 - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati,

ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

3. di AUTORIZZARE altresì il Comune di Sori (GE) direttamente o mediante Società delegate o incaricate o appaltanti all'accesso in alveo, necessario alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere interrotte le lavorazioni all'interno del corso d'acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e non dovrà essere presente all'interno dell'alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
 - b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisoriale che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall'alveo tutte le opere provvisoriale utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisoriale risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese;
 - c) nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisoriale all'interno dell'alveo (ponteggi, cassature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla comunicazione di inizio lavori sopraccitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisoriale stesse;
4. di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 20/03/2017 N. 1434

GE-NO02666 (CI02278) Nulla Osta Accesso Alveo: "Rifacimento soletta della tombinatura scapolare mediante sostituzione con grigliato in acciaio" Torr.: Fosso Magistrato loc.: S. M. Ligure Comune: S. Margherita Ligure rich.: Manzi Paolo.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

DI AUTORIZZARE il Manzi Paolo, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, all'esecuzione dei lavori per "Nulla osta accesso alveo per lavori di rifacimento copertura tombinatura in c.a. con scatolare sez. 3,00x1,25 m lungh. 116,30 m mediante sostituzione con grigliato in acciaio " subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- 1) che in sponda sinistra, e per tutta la lunghezza della zona dell'intervento, venga innalzata la quota del muro esistente, allo scopo di evitare eventuali tracimazioni in caso di superamento del piano di calpestio del grigliato da parte di eventuali portate di piena e il conseguente allagamento di proprietà di terzi;
- 2) allo scopo di evitare allagamenti del piano fondi del palazzo in fregio alla sponda destra, si dovranno installare idonee protezioni alle finestre;

sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati dalla Direzione 3 della Città Metropolitana di Genova, uniti agli atti del NO02438 autorizzato in data 25/11/2015 con Atto n.° 4329 di prot. gen. n.° 0092810/2015.

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di **mesi 12 (dodici)** a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi/un anno (definire periodo in relazione al tipo di intervento ed al periodo dell'anno) dalla data della presente autorizzazione\ dalla data di conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico relativo all'Ambito 15, segnatamente al Fosso Magistrato;

1. DI STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque;
 - b) in ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo devono prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica;
 - c) il materiale di risulta, o la vegetazione tagliata, dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente: è comunque vietato utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con il tout-venant di fiume presente in loco ed in particolare materiali provenienti da demolizioni di c.a., scarifiche di manto stradale e simili;
 - d) la presente autorizzazione non esime il richiedente dal conseguire ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per altri aspetti, specie naturalistici, paesaggistici ed ambientali;
 - e) dovranno essere rispettate integralmente le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
 - f) il Richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione degli interventi autorizzati ed, a tal fine, dovrà adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
 - g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche sotto il controllo del personale incaricato dal Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria;

- al ripristino, secondo le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;
- h) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, anche a mezzo pec (protocollo@pec.regione.liguria.it), o telefax, alla Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680), Al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria (fax 010/5499861) ed alla Polizia Metropolitana (fax 010/5499600), con 30 giorni di anticipo; qualora gli stessi abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno 5 giorni prima del loro inizio, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale del 01/04/2014 n. 8, art. 18, comma 3; detta comunicazione dovrà altresì contenere i numeri di targa ed il tipo di mezzi che accederanno all'alveo del torrente, nonché il nominativo della Ditta esecutrice, del Direttore dei lavori, del responsabile del cantiere ed i loro recapiti telefonici;
- i) sono autorizzati all'accesso in alveo i soli mezzi meccanici elencati nella comunicazione di inizio lavori;
- j) le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate con i responsabili della Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680);
- k) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le loro varianti - eventualmente necessarie - dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore;
- l) al termine dei lavori la zona interessata dovrà risultare sistemata secondo lo stato antecedente ai lavori o secondo eventuali indicazioni impartite dal Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria;
- m) al termine dei lavori dovrà essere presentata al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria una Relazione di fine lavori, firmata dal Direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quanto autorizzato;
- n) il richiedente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche, consultando il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria, e sospendere i lavori in occasione di intense precipitazioni, anche a carattere locale;
- o) in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali, la presente autorizzazione si intende sospesa per tutta la durata dell'allerta meteo. In particolare, in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria, dello stato di:
- allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Levante - ZONA C:
 - le lavorazioni all'interno del corso d'acqua dovranno essere interrotte;
 - i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo;
 - all'interno dell'alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
 - allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di Levante - ZONA C:
 - dovranno essere adottate tutte le misure previste per l'allerta gialla;
 - dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie, che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;
 - dovranno essere rimosse dall'alveo tutte le opere provvisorie utili alle lavorazioni; nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione, anche parziale;
 - le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese al completamento della messa in sicurezza del cantiere;

- p) in caso di rinuncia all'esecuzione dei lavori è necessario darne comunicazione al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria entro 30 giorni dal rilascio della presente, con l'indicazione delle motivazioni;
- q) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- r) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- s) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- t) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- u) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- v) il Richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- w) il Richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, anche provocati dal regime idraulico del corso d'acqua, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- x) saranno a totale carico del Richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque anche nel caso di esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- y) il Richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota e in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente;

3. DI DISPORRE la pubblicazione per estratto sul B.U.R.L. del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 20/03/2017 N. 1435

GE-AA04310 Nulla Osta Accesso Alveo. Pulizia verde infestante e arbusti, potatura alberi Torr: Torbella. Loc: Rivarolo. Comune: Genova Rich: Amm.ne Condomini Via Vezzani 44A

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di AUTORIZZARE il Amm.ne Condomini Via Vezzani 44A, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'accesso in alveo per l'esecuzione dei lavori per "Pulizia verde infestante e arbusti, potatura alberi". I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di giorni **TRENTA (30)** a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi (*PRIMAVERA / ESTATE 2017*) dalla data della presente autorizzazione.
2. di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque;
 - In ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo devono prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica;
 - il materiale di risulta, o la vegetazione tagliata, dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente: è comunque vietato utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con il tout-venant di fiume presente in loco ed in particolare materiali provenienti da demolizioni di c.a., scarifiche di manto stradale e simili;
 - la presente autorizzazione non esime il richiedente dal conseguire ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per altri aspetti, specie naturalistici, paesaggistici ed ambientali;
 - dovranno essere rispettate integralmente le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
 - il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione degli interventi autorizzati ed, a tal fine, dovrà adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
 - nel caso sia necessario, per la realizzazione dei lavori, procedere al prosciugamento del tratto di corso d'acqua, il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche sotto il controllo del personale incaricato dal Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria;
 - al ripristino, secondo le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;
 - l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, anche a mezzo pec (protocollo@pec.regione.liguria.it), o telefax, alla Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680), Al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria (fax 010/5499861) ed alla Polizia Metropolitana (fax 010/5499600), con 30 giorni di anticipo; qualora gli stessi abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno 5 giorni prima del loro

inizio, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale del 01/04/2014 n. 8, art. 18, comma 3; detta comunicazione dovrà altresì contenere i numeri di targa ed il tipo di mezzi che accederanno all'alveo del torrente, nonché il nominativo della Ditta esecutrice, del Direttore dei lavori, del responsabile del cantiere ed i loro recapiti telefonici;

- le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate con i responsabili della Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680);
- al termine dei lavori la zona interessata dovrà risultare sistemata secondo lo stato antecedente ai lavori o secondo eventuali indicazioni impartite dal Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria;
- al termine dei lavori dovrà essere presentata al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria una Relazione di fine lavori, firmata dal Direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quanto autorizzato;
- il richiedente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche, consultando il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria, e sospendere i lavori in occasione di intense precipitazioni, anche a carattere locale;
- in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali, la presente autorizzazione si intende sospesa per tutta la durata dell'allerta meteo. In particolare, in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria, dello stato di:
 - allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri (Marittimi di Centro - B):
 - le lavorazioni all'interno del corso d'acqua dovranno essere interrotte;
 - i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo;
 - all'interno dell'alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
 - allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri (Marittimi di Centro - B):
 - dovranno essere adottate tutte le misure previste per l'allerta gialla;
 - dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisoriale, che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;
 - dovranno essere rimosse dall'alveo tutte le opere provvisoriale utili alle lavorazioni; nel caso in cui tali opere provvisoriale risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione, anche parziale;
 - le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese al completamento della messa in sicurezza del cantiere;
- in caso di rinuncia all'esecuzione dei lavori è necessario darne comunicazione al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria entro 30 giorni dal rilascio della presente, con l'indicazione delle motivazioni.

3. di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 22/03/2017 N. 1436

GE-NO02618 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per lavori in somma urgenza su un rio senza nome relativi agli eventi alluvionali del 10 e 11 novembre 2014 in Comune di Cogorno (GE) - Richiedente: Comune di Cogorno.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di AUTORIZZARE il comune di Cogorno, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il mantenimento dei lavori eseguiti per l'attraversamento della viabilità comunale in via San Martino *in corrispondenza di una tombinatura interrotta e insufficiente di un rio senza nome con un tubo in PVC di diametro 85 cm, nei pressi del foglio 6, mappale 352 del n.c.t. in comune di Cogorno;*
2. di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
 - b) dovranno essere rispettate integralmente le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
 - c) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
 - d) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
 - e) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
 - f) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.
3. di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 20/03/2017 N. 1437

GNO02660 - Rete idrica - Nulla osta accesso alveo per i lavori di estendimento dell'adduttrice "Vale Scrivia" Torr.: T. Scrivia (3v); Rio Santo Stefano; rio senza nome loc.: Casella; Comune: Casella. Rich.: Mediterranea delle Acque Spa.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE Mediterranea delle Acque SPA, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, all'esecuzione dei lavori per "(GNO02660) rete idrica - nulla osta accesso alveo per i lavori di estendimento dell'adduttrice "Vale Scrivia" nel tratto Avosso-Pozzi-Casella". I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di **mesi 12 (DODICI)** a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi/un anno (definire periodo in relazione al tipo di intervento ed al periodo dell'anno) dalla data della presente autorizzazione\ dalla data di conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 33 Disposizioni finali e transitorie della VBP delle Norme di Attuazione della VBP;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque;
 - b) in ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo devono prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica;
 - c) il materiale di risulta, o la vegetazione tagliata, dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente: è comunque vietato utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con il tout-venant di fiume presente in loco ed in particolare materiali provenienti da demolizioni di c.a., scarifiche di manto stradale e simili;
 - d) la presente autorizzazione non esime il richiedente dal conseguire ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per altri aspetti, specie naturalistici, paesaggistici ed ambientali;
 - e) dovranno essere rispettate integralmente le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
 - f) il Richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione degli interventi autorizzati ed, a tal fine, dovrà adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
 - g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche sotto il controllo del personale incaricato dal Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria;
 - al ripristino, secondo le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;

- h) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, anche a mezzo pec (protocollo@pec.regione.liguria.it), o telefax, alla Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680), Al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria (fax 010/5499861) ed alla Polizia Metropolitana (fax 010/5499600), con 30 giorni di anticipo; qualora gli stessi abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno 5 giorni prima del loro inizio, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale del 01/04/2014 n. 8, art. 18, comma 3; detta comunicazione dovrà altresì contenere i numeri di targa ed il tipo di mezzi che accederanno all'alveo del torrente, nonché il nominativo della Ditta esecutrice, del Direttore dei lavori, del responsabile del cantiere ed i loro recapiti telefonici;
- i) sono autorizzati all'accesso in alveo i soli mezzi meccanici elencati nella comunicazione di inizio lavori;
- j) le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate con i responsabili della Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680);
- k) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le loro varianti - eventualmente necessarie - dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore;
- l) al termine dei lavori la zona interessata dovrà risultare sistemata secondo lo stato antecedente ai lavori o secondo eventuali indicazioni impartite dal Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria;
- m) al termine dei lavori dovrà essere presentata al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria una Relazione di fine lavori, firmata dal Direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quanto autorizzato;
- n) il richiedente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche, consultando il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria, e sospendere i lavori in occasione di intense precipitazioni, anche a carattere locale;
- o) in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali, la presente autorizzazione si intende sospesa per tutta la durata dell'allerta meteo. In particolare, in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria, dello stato di:
- allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri (Marittimi di Ponente - A / Marittimi di Centro - B / Marittimi di Levante - C / Padani di Ponente - D / Padani di Levante - E):
 - le lavorazioni all'interno del corso d'acqua dovranno essere interrotte;
 - i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo;
 - all'interno dell'alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
 - allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri (Marittimi di Ponente - A / Marittimi di Centro - B / Marittimi di Levante - C / Padani di Ponente - D / Padani di Levante - E):
 - dovranno essere adottate tutte le misure previste per l'allerta gialla;
 - dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisoriale, che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;
 - dovranno essere rimosse dall'alveo tutte le opere provvisoriale utili alle lavorazioni; nel caso in cui tali opere provvisoriale risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione, anche parziale;
 - le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese al completamento della messa in sicurezza del cantiere;

- p) in caso di rinuncia all'esecuzione dei lavori è necessario darne comunicazione al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria entro 30 giorni dal rilascio della presente, con l'indicazione delle motivazioni;
- q) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- r) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- s) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- t) il Richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- u) la posa di tubazioni relative ad utenze (anche di pubblica utilità) nella struttura delle opere d'arte esistenti (ponti, passerelle, coperture, tombinature e attraversamenti in genere di corsi d'acqua) e/o sistemate nella sagoma della loro struttura, anche se non verificate idraulicamente, è ritenuta ammissibile, a condizione che le condotte non occupino porzioni della luce libera delle opere d'arte, e che queste non costituiscano ulteriore restringimento alla sezione di deflusso;
- v) il Richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, anche provocati dal regime idraulico del corso d'acqua, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- w) saranno a totale carico del Richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque anche nel caso di esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- x) il Richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota e in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente;
- y) che è tenuta a provvedere, per ragioni di pubblico interesse, in proprio ed in qualsiasi momento, in tutto od in parte e a propria cura e spese, alla rimozione delle tubature qualora, per sopravvenuti motivi idraulici, si rendessero necessarie opere di demolizione delle opere d'arte esistenti (ponti, passerelle, coperture, tombinature e attraversamenti in genere di corsi d'acqua) per interventi di adeguamento idraulico del corso d'acqua interessato, e che esse andranno collocate in ombra alla struttura delle opere d'arte in posizione tale da non occupare la luce di deflusso;
- z) in considerazione dell'utilizzo di beni facenti capo al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Acque è prevista, ai sensi della DGR n.° 1412/2005 e per i corsi d'acqua demaniali del T. Scrivia e del Rio Santo Stefano, verrà rilasciata una concessione pluriennale e, conseguentemente, verrà esatto un canone di tariffato come quantificato dalla citata delibera;

3. DI DISPORRE la pubblicazione per estratto sul B.U.R.L. del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 20/03/2017 N. 1438

GE-NO02667 Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per la posa di una condotta idrica attraversante 4 rii in via Arnaldi nel Comune di Uscio (GE) - Rich. Mediterranea delle Acqua S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di AUTORIZZARE la Società MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A., con sede legale in via SS. Giacomo e Filippo 7, in Comune di Genova, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, all'esecuzione dei lavori per la posa di una condotta idrica attraversante 4 rii in via Arnaldi nel Comune di Uscio (GE). I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 12 (dodici) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 15;
2. di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) tutti gli interventi dovranno essere realizzati in modo tale da non compromettere o indebolire le tombature e le sistemazioni idrauliche esistenti, consolidando (se necessario) le stesse senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
 - b) impegno del richiedente, in caso di adeguamento idraulico dei rii attraversati dalla condotta alla normativa vigente, di accollo di tutte le spese necessarie sia per la rimozione che per il successivo ripristino della tubazione in progetto, in accordo con le modalità tecniche e i tempi stabiliti da questo Dipartimento e tenendo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa di danni eventualmente subiti dal richiedente stesso o da parte di soggetti terzi.
 - c) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di influenza delle opere in progetto rispetto alle esistenti sezioni di deflusso dei quattro rii su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica;
 - d) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato;
 - e) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque;
 - f) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
 - g) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:

- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
 - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- h) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- i) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- j) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

3. di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
24/03/2017 N. 1441**

Attuazione della DGR n. 721/2016: riconoscimento Prestatori di servizi. Charta (servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l.)

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 721 del 29/07/2016, pubblicata sul BURL n. 36 del 7 settembre 2016, con la quale sono state approvate le modalità e i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza aziendale, di formazione e informazione in materia agricola e forestale e dello sviluppo rurale, di seguito Prestatori di Servizi; così come modificata con DGR n. 817 del 5/09/2016;

ATTESO che il Prestatore di Servizi può essere riconosciuto per le seguenti tipologie di "servizi":

- formazione e informazione: comprende l'insieme delle attività formative e delle azioni informative, offerte dai cosiddetti "Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni";
- consulenza aziendale: insieme delle prestazioni e servizi di consulenza offerti alle imprese e operatori dai cosiddetti "Prestatori di servizi di consulenza".

CONSIDERATO che il punto 12 dell'allegato n. 1 alla suddetta DGR prevede che l'istruttoria delle istanze venga effettuata attraverso le seguenti fasi, entrambe di competenza del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo:

- la verifica di ricevibilità e l'istruttoria di merito (ammissibilità) delle domande;
- l'approvazione del Decreto dirigenziale che sancisce gli esiti dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che:

- la richiesta di riconoscimento avviene esclusivamente in modalità informatica tramite la compilazione on line direttamente dall' Archivio informatizzato dei Prestatori di servizi, come definito al punto 11 dell'allegato n. 1 alla citata DGR n. 721/2016;
- i Prestatori di servizi già riconosciuti ai sensi della DGR n. 1658/2012 sono tenuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento, a conformarsi a quanto previsto dalla DGR n. 721/2016, tramite compilazione on line ed invio della richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del suddetto provvedimento, pena la decadenza automatica del riconoscimento in essere;
- i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato "Elenco Regionale dei Prestatori di servizi", che viene articolato nelle due sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale".

PRESO ATTO che CHARTA - servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l., CUAU 03678850102, con sede legale in Via Cesarea 11/10 - 16121 Genova:

- ha ottenuto il riconoscimento regionale di Prestatore di servizi ai sensi della DGR n. 1658/2012;
- non ha presentato domanda di conferma nei termini previsti dalla DGR n. 721/2016, come sopra indicato;
- ha presentato una domanda di riconoscimento, registrata con protocollo generale n. PG/2017/62321 del 20/02/17, in qualità di nuovo Prestatore;

VISTI:

- il verbale di istruttoria di ricevibilità, prot. NP/2017/3643 del 20/02/2017;
- il verbale di istruttoria di ammissibilità, prot. NP/2017/5983 del 24/03/2017;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette verifiche istruttorie, CHARTA - servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l. risulta rispettare i requisiti minimi organizzativi e professionali, di cui alla citata DGR n. 721/2016, per il riconoscimento di Prestatore di servizi;

RITENUTO pertanto di disporre il riconoscimento di idoneità di CHARTA - servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l., come Prestatore di Servizi per i settori di intervento di seguito specificati:

denominazione Ente	CUAA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
CHARTA (servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l.)	03678850102	Via Cesarea 11/10 16121 Genova	- formazione e informazione - consulenza aziendale	- agricolo - forestale - agroalimentare e sviluppo rurale

RITENUTO altresì di provvedere a:

- inserire CHARTA - servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l. nelle Sezioni “*Formazione ed informazione*” e “*Consulenza aziendale*” dell’apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell’allegato alla DGR 721/2016 per i settori, gli ambiti e le tematiche orizzontali, per i quali è stata ritenuta idonea;
- pubblicare il suddetto Elenco regionale nel portale regionale Agriligurianet;
- iscrivere CHARTA - servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l. nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell’art. 6 del DM 03/02/2016.

DECRETA

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di idoneità di CHARTA - servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l., quale Prestatore di servizi ai sensi della DGR n. 721/2016 come di seguito riportato:

denominazione Ente	CUUA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
CHARTA (servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l.)	03678850102	Via Cesarea 11/10 16121 Genova	- formazione e informazione - consulenza aziendale	- agricolo - forestale - agroalimentare e sviluppo rurale

2. di inserire CHARTA - servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l. nella Sezione “*Formazione ed informazione*” e “*Consulenza aziendale*” dell’apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell’allegato alla DGR 721/2016, per i settori, gli ambiti e le tematiche orizzontali, per i quali è stata ritenuta idonea;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporre la pubblicazione sul portale regionale Agriligurianet;
4. di disporre l’inserimento, di CHARTA (servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l.) nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell’art. 6 del DM 03/02/2016.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA ALLE FASCE DEBOLI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 23/03/2017 N. 1448

Cancellazione dell'Associazione "The International School in Genoa", con sede in Genova, dal Registro regionale del Terzo Settore sezione delle associazioni di promozione sociale (art.18 l.r.42/2012).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare l'Associazione "The International School in Genoa", con sede in Genova (GE), codice fiscale 80032730105, codice alfanumerico SZB-007-2007 dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 42/2012;
2. di dare atto che alla cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore consegue la perdita del presupposto, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 42/2012, per la stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dalla stessa norma con Regione, Enti locali ed Enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006) e successive modifiche e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;
3. di notificare all'Associazione "The International School in Genoa", con sede in Genova (GE), copia conforme del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 21/03/2017 N. 1453

Modifica della composizione del Comitato Tecnico di Liguria Gourmet, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e Sistema Camerale, di cui alla DGR n. 1163/2014.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la DGR 1163/2014 che istituisce il Comitato Tecnico di Liguria Gourmet e stabilisce che

sia costituito dai rappresentanti, e loro supplenti, designati da ciascuna Camera di Commercio, da Unioncamere e da Regione Liguria;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 97 del 28/01/2015, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico di Liguria Gourmet, secondo la seguente composizione:

- **Per la Camera di Commercio di La Spezia:**
rappresentante Ilario Agata, supplente Sara Rabà
- **Per la Camera di Commercio di Genova:**
rappresentante Sergio Carozzi, supplente Antonella Casanova
- **Per la Camera di Commercio di Savona:**
rappresentante Luciano Moraldo, supplente Guglielmo Bonaccorti
- **Per la Camera di Commercio di Imperia:**
rappresentante Danilo Moraglia, supplente Michele Tomarchio
- **Per Unioncamere Liguria:**
rappresentante Massimo Ferrando, supplente Giorgia Teso
- **Per Regione Liguria:**
rappresentante Marco Capurro, supplente Marien Morales

PRESO ATTO che il DM 01/04/2015 ha istituito la nuova "Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona", che subentra nella titolarità degli incarichi affidati in precedenza alle Camere di Commercio di Imperia, La Spezia e Savona;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con la modifica della composizione del suddetto Comitato Tecnico di Liguria Gourmet, in seguito a quanto disposto dal citato DM 01/04/2015;

VISTA la nota della Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia, La Spezia e Savona del 15/02/2017 n. rif. 3908, con la quale viene nominato il nuovo rappresentante del Comitato Tecnico di Liguria Gourmet nella persona di Danilo Moraglia;

CONSTATATO che nella succitata nota del 15/02/2017 non è stato indicato il membro supplente, così come disposto dall'art. 6 del Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e Sistema Camerale, di cui alla DGR n. 1163/2014;

RITENUTO peraltro opportuno procedere, nelle more della designazione da parte della Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona - del membro supplente, nella costituzione del nuovo Comitato, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del Comitato stesso;

DECRETA

1. Di modificare per le motivazioni indicate in premessa, la composizione del Comitato Tecnico di Liguria Gourmet, istituito con DD n.97 del 28/01/2015, come segue:

- **Per la Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia, La Spezia e Savona:**
Danilo Moraglia
- **Per la Camera di Commercio di Genova:**
Sergio Carozzi, supplente Antonella Casanova

- **Per Unioncamere Liguria:**
Massimo Ferrando, supplente Giorgia Teso
- **Per Regione Liguria:**
Paola Mori, supplente Raffaella Burlando

2. Di provvedere al perfezionamento della composizione del Comitato con successivo atto, a seguito della designazione da parte della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona - del membro supplente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul BURL e sul sito regionale;

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 27/03/2017 N. 1482

GNO02413 - Nulla Osta Idraulico in sanatoria R.D.523/1904 relativo a interventi di presidio arginature del Torr:Sturla Loc.: Isola di Vignolo e Prati Comune: Mezzanego Rich.: Comune di Mezzanego.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di AUTORIZZARE in sanatoria il Comune di Mezzanego, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “gli interventi di presidio arginature del torrente Sturla in loc. Isola di Vignolo e Prati” le opere eseguite in sponda sinistra del torrente Sturla in località Borgonovo” in fregio al, sulla base degli elaborati progettuali, vistati da questo Settore, uniti agli atti del procedimento;
2. di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere in progetto;
 - b) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;

- c) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- d) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- e) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.
- f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
- al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione Liguria;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;

3. di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 27/03/2017 N. 1483

GNO02617 - Autorizzazione Idraulica ex R.D. 523/1904 Art. 98 in sanatoria per ripristino di tratto di difesa spondale a seguito di ordinanza sindacale in loc. Via Parma 190 - Chiavari, in sponda destra del Torr. Entella - Rich. Pieri Giampiero.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di AUTORIZZARE in sanatoria, il Sig. Pieri Giampiero, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "la ricostruzione del tratto di difesa spondale in scogliera danneggiato a seguito degli eventi

alluvionali del 10-11/11/2014 il ripristino del cordolo in c.a. sulla testa della medesima scogliera e il riposizionamento del guard rail di protezione presso il piazzale retrostante l'immobile ad uso commerciale di Via Parma 190 in Chiavari (GE) in fregio al Torr. Entella" sulla base degli elaborati progettuali, vistati da questo Settore, uniti agli atti del procedimento;

2. di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
- a) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
 - b) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
 - c) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
 - d) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
 - e) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.
3. di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 27/03/2017 N. 1488

GAC00927 L.64/1974 - Opere in abitato da consolidare. "Posa di collettore fognario e relative opere accessorie in corrispondenza della viabilità denominata Via Cà Rasori, Comune di Sant'Olcese." Benef.: Mediterranea delle Acque S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di AUTORIZZARE Mediterranea delle acque S.p.a., - fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra autorizzazione e/o concessione, specie nei riguardi degli obblighi ai fini urbanistici, territoriali, paesistici e per la derivazione di acque pubbliche - alla realizzazione delle opere come sopra descritte, sulla base degli elaborati progettuali visti dagli uffici del Settore Difesa del Suolo Genova e uniti agli atti del procedimento. Il richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempimento a quanto prescritto e di tutti i danni che possono derivare a persone, animali e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori in argomento.
2. di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) dovrà essere comunicata la data di inizio lavori prima dell'inizio degli stessi;
 - b) le opere dovranno essere localizzate e realizzate come da planimetria ed elaborati allegati al progetto ed eseguite entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione;
 - c) movimenti di terra limitati a quelli progettualmente indicati e comunque contenuti allo stretto necessario;
 - d) al fine di garantire la stabilità del complesso opera-versante, dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per l'ottimale regimazione delle acque superficiali e sub-superficiali, sia in corso d'opera, sia a lavori eseguiti, nonché per l'esecuzione degli scavi e dei riempimenti;
 - e) le varianti eventualmente necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Settore Difesa del Suolo di Genova;
 - f) dovrà essere prodotta una relazione di fine lavori, corredata da documentazione fotografica, sottoscritta dalla direzione lavori e dal geologo incaricato, che attesti la corretta esecuzione delle opere, come da progetto autorizzato, con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste, entro 60 giorni dalla fine dei lavori;
3. di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Modalità e termini di impugnazione

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
27/03/2017 N. 1497**

Correzione di meri errori materiali contenuti nel decreto del Dirigente del 14 marzo 2017, n. 1121.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto del Dirigente 14 marzo 2017, n. 1121 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 721/2016.

Prestatori di servizio - Riconoscimento di idoneità e iscrizione nell'elenco regionale dei prestatori di servizio di COLDIRETTI SAVONA”;

PRESO ATTO che nel testo del sopracitato decreto sono presenti meri errori materiali alle pagine 2 e 3;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla correzione dei meri errori materiali come di seguito riportato:

- sostituzione a pag. 2 e pag. 3 della Tabella sotto riportata che presenta errori materiali nella colonna “Settori”:

Denominazione Ente	CUUA	Indirizzo	Tipologia dei servizi	Settori
COLDIRETTI SAVONA	CUAA 80006090098	Piazza Giulio II, 4/7 – Savona	- Formazione e informazione	Agricolo
				Forestale

con la seguente corretta a tabella:

Denominazione Ente	CUUA	Indirizzo	Tipologia dei servizi	Settori
COLDIRETTI SAVONA	CUAA 80006090098	Piazza Giulio II, 4/7 – Savona	- Formazione e informazione	Agricolo
				Forestale
				Agroalimentare e per lo Sviluppo rurale (PMI)

RITENUTO necessario, in conseguenza di quanto sopra esposto, procedere alla correzione dei predetti errori materiali;

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa:

- 1) di correggere gli errori materiali contenuti nel decreto del Dirigente del 14 marzo 2017, n. 1121 con le corrette indicazioni, nel modo seguente:

- sostituzione a pag. 2 e pag. 3 della Tabella sotto riportata che presenta errori materiali nella colonna “Settori”:

Denominazione Ente	CUUA	Indirizzo	Tipologia dei servizi	Settori
COLDIRETTI SAVONA	CUAA 80006090098	Piazza Giulio II, 4/7 – Savona	- Formazione e informazione	Agricolo
				Forestale

con la seguente tabella corretta :

Denominazione Ente	CUUA	Indirizzo	Tipologia dei servizi	Settori
COLDIRETTI SAVONA	CUAA 80006090098	Piazza Giulio II, 4/7 – Savona	- Formazione e informazione	Agricolo
				Forestale
				Agroalimentare e per lo Sviluppo rurale (PMI)

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
27/03/2017 N. 1498**

D.G.R. n. 7212016. Prestatori di servizio - Riconoscimento di idoneità e iscrizione nell'elenco regionale dei prestatori di servizio di Unione Provinciale Agricoltori di La Spezia.

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 721 del 29/07/2016, pubblicata sul BURL n. 36 del 7 settembre 2016 (con la quale sono state approvate, ai sensi della l.r. 29/11/2004 n. 22, le modalità e criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi, formazione e dimostrazione in materia agricola e forestale, di seguito Prestatori di Servizi; così come modificata con DGR n. 817 del 05/09/2016;

ATTESO che il Prestatore di servizi può essere riconosciuto per le seguenti tipologie di "servizi":

- Formazione e informazione: comprende l'insieme delle attività formative e delle azioni informative, offerte dai cosiddetti "Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni";
- Consulenza aziendale: insieme delle prestazioni e servizi di consulenza offerti alle imprese e operatori dai cosiddetti "Prestatori di servizi di consulenza";

CONSIDERATO che il punto 12 dell'allegato n. 1 alla suddetta DGR prevede che l'istruttoria delle istanze venga effettuata attraverso le seguenti fasi:

- a) Verifica di ricevibilità e istruttoria di merito delle domande;
- b) Approvazione degli esiti dell'iter istruttorio con Decreto dirigenziale;

entrambe di competenza del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

PRESO ATTO che:

- la richiesta di riconoscimento avviene esclusivamente in modalità informatica tramite la compilazione

on line direttamente dall'Archivio informatizzato dei Prestatori di servizi, come definito al punto 11 dell'allegato n. 1 alla citata DGR n. 721/2016;

- i Prestatori di servizi già riconosciuti ai sensi della DGR n. 1658/2012 sono tenuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento, a conformarsi a quanto previsto dalla DGR n. 721/2016 e ss.mm.ii, tramite compilazione on line ed invio della richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del suddetto provvedimento, pena la decadenza automatica del riconoscimento in essere;
- i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato "Elenco Regionale dei Prestatori di servizi", che viene articolato nelle due sezioni "formazione e informazione" e "consulenza";

PRESO ATTO che UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA, CUA 80003040112, con sede legale in Via Cadorna, 4 - 19121 LA SPEZIA ha ottenuto il riconoscimento regionale di Prestatore di servizi con Decreto n. 2077 del 30/07/2009 ai sensi della DGR n. 1483 del 21/01/2008:

- ha regolarmente presentato una nuova domanda di riconoscimento, ricevuta con protocollo generale n. PG/2016/301583 del 06/12/2016;

VISTI:

- il verbale dell'Istruttoria di ricevibilità, Protocollo n. NP/2016/26508 del 14/12/2016;
- il verbale dell'istruttoria di merito Protocollo n. NP/2017/ 5836 del 22/03/2017, finalizzata alla verifica di ammissibilità della suddetta istanza;

PRESO ATTO che a seguito delle suddette verifiche istruttorie, UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA risulta rispettare i requisiti minimi organizzativi e professionali, di cui alla citata DGR n. 72/2016, per il riconoscimento di Prestatore di servizi;

RITENUTO pertanto di disporre il riconoscimento di idoneità di UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA come Prestatore di Servizio per le Tipologie di Servizi e per i Settori di intervento di seguito specificati:

Denominazione Ente	CUUA	Indirizzo	Tipologia dei servizi	Settori
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA	80003040112	Via Cadorna, 4 - 19121 LA SPEZIA	- Formazione e informazione - Consulenza aziendale	- Agricolo - Forestale

RITENUTO altresì di provvedere a:

- Inserire UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA nelle Sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale" dell'apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell'allegato alla DGR 721/2016, per i settori, gli ambiti e le tematiche orizzontali per i quali è stata ritenuta idonea;
- Pubblicare il suddetto Elenco regionale nel portale regionale Agriligurianet;
- Iscrivere UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell'art. 6 del DM 03/02/2016;

DECRETA

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di idoneità di UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA, quale Prestatore di Servizio ai sensi della DGR n. 721/2016 come di seguito riportato:

Denominazione Ente	CUUA	Indirizzo	Tipologia dei servizi	Settori
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA	80003040112	Via Cadorna, 4 - 19121 LA SPEZIA	- Formazione e informazione - Consulenza aziendale	- Agricolo - Forestale

2. di inserire il UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA nelle Sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale" dell'apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell'allegato alla DGR 721/2016, per i settori, gli ambiti e le tematiche orizzontali per i quali è stata ritenuta idonea;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporre la pubblicazione sul portale regionale Agriligurianet;
4. di disporre l'inserimento, in via informatica, di UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI LA SPEZIA nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell'art. 6 del DM 03/02/2016.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA

Avviso presentazione domanda derivazione acqua.

Con domanda pervenuta in data 07/12/2016 e successive integrazioni la Sig.ra Guardone Marisa il Sig. Proglgio Giorgio e la Soc. Andora Costruzioni s.r.l., con sede in Andora, hanno chiesto il Rinnovo e subingresso con coutenza e varianti nella Concessione già assentita con D.P.R. OO.PP. per la Liguria n. 11047 in data 25/08/1969 e con Decreto Regione Liguria N° 335 in data 20/01/1993, per derivare da un pozzo -

Bacino Torrente Merula - ubicato su terreno contraddistinto al N.C.T. al Fg. 40 Mapp. 147 in Loc. Piangrande del Comune di Andora, una quantità d'acqua di moduli medi 0,0077 (l/sec. 0,77) e moduli massimi 0,0232 (l/sec. 2,32) ad uso irriguo (pratica n. 31/2015).

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino